



Salò - piazza Sergio Bresciani, 3
Gavardo - via della ferrovia, 8
Toscolano Maderno - viale Marconi, 9
Tel. 0365/540614 - 0365/371493
email: info@studio-ml.it paghe@studio-ml.it
C.F. / P.IVA: 01623000989

Circolari per la clientela

**Legge di bilancio 2020
(L. 27.12.2019 n. 160) -
Principali novità**

1 PREMESSA

Con la L. 27.12.2019 n. 160 è stata emanata la “legge di bilancio 2020”, in vigore dall’1.1.2020.

2 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2020.

Argomento	Descrizione
<p>Nuovi limiti nel regime forfetario ex L. 190/2014</p>	<p>La legge di bilancio 2020 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario di cui alla L. 190/2014.</p> <p>Viene, inoltre, disposta la riduzione di un anno dei termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica e la rilevanza del reddito assoggettato al regime ai fini della spettanza di deduzioni, detrazioni e altre agevolazioni.</p> <p>Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dall’1.1.2020.</p> <p>Spese sostenute per lavoro dipendente</p> <p>Per accedere al regime forfetario, dal 2020, le spese per lavoro dipendente sostenute nell’anno precedente devono essere di ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi. Le spese che concorrono alla formazione di tale limite sono quelle per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoro accessorio; • lavoratori dipendenti e collaboratori; • utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro; • somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari. <p>Resta confermato il limite di ricavi e compensi che non deve superare, nell’anno precedente, i 65.000,00 euro.</p> <p>Possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati</p> <p>Rispetto alle cause di esclusione, dal 2020, il regime forfetario non può essere applicato dai soggetti che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati superiori a 30.000,00 euro.</p> <p>Tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.</p> <p>Riduzione dei termini di accertamento per fatturazione elettronica</p> <p>Per i contribuenti in regime forfetario che aderiscono volontariamente alla fatturazione elettronica, il termine di decadenza per l’accertamento (art. 43 co. 1 del DPR 600/73) è ridotto di un anno (passando al 31 dicembre del quarto, anziché del quinto, anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).</p> <p>Fruibilità di benefici fiscali e non fiscali</p> <p>Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato all’imposta sostitutiva prevista dal regime forfetario (15% o 5%) deve essere considerato ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deduzioni dal reddito e detrazioni d’imposta; • benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.
<p>Ripristino dell’ACE</p>	<p>La legge di bilancio 2020 ha ripristinato l’ACE, già dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (ovvero, dal 2019 per i soggetti “solari”). L’agevolazione si applica, quindi, senza soluzione di continuità rispetto al 2018.</p> <p>È stato, però, ulteriormente ridotto il coefficiente di remunerazione del capitale, previsto a regime (dal 2019) nella misura dell’1,3%: il reddito detassato è, quindi, pari a 13.000,00 euro per ogni milione di euro di incrementi di capitale rilevanti.</p>

Argomento	Descrizione
Rivalutazione dei beni d'impresa	<p>La legge di bilancio 2020 ha riaperto le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa. La rivalutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riguarda i beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2018; • deve essere effettuata nel bilancio dell'esercizio successivo (per i soggetti "solari", si tratta del bilancio al 31.12.2019). <p>Rispetto ai precedenti provvedimenti speciali di rivalutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è stata ridotta l'entità delle imposte sostitutive da versare (12% per i beni ammortizzabili; 10% per i beni non ammortizzabili); • è stata introdotta la facoltà di versamento rateale dell'imposta (in 3 rate se fino a 3.000.000 € o 6 rate se superiore).
Estromissione dell'immobile strumentale dell'impresa individuale	<p>Sono state riaperte le disposizioni agevolative per l'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, con le quali è possibile fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella privata della persona con un'imposizione ridotta.</p> <p>L'imposta è, infatti, prevista nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale dell'immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto, e può essere assunta adottando, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale.</p> <p>L'estromissione deve essere perfezionata entro il 31.5.2020, anche se i relativi effetti retroagiscono all'1.1.2020 (l'immobile si considera, quindi, posseduto dalla persona nella sfera "privata" per l'intero 2020).</p>
Aumento della percentuale di deducibilità dell'IMU	<p>Si interviene sulla percentuale di deducibilità IRPEF/IRES dell'IMU relativa agli immobili strumentali; analoghe percentuali si applicano all'IMI della Provincia autonoma di Bolzano e all'IMIS della Provincia autonoma di Trento.</p> <p>Rimangono fermi i consueti criteri di deducibilità.</p> <p><i>Deducibilità per il periodo d'imposta 2019 "solare"</i></p> <p>È confermata, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (vale a dire, per il periodo d'imposta 2019 "solare"), la deducibilità al 50%, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, dell'IMU relativa agli immobili strumentali.</p> <p><i>Deducibilità per i periodi d'imposta successivi al 2019 "solare"</i></p> <p>La deducibilità IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, sempre in relazione agli immobili strumentali, aumenta nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 60%, per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (vale a dire, per i periodi 2020 e 2021 "solari"); • 100%, a regime, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (vale a dire, dal periodo 2022 "solare").
Auto in uso promiscuo ai dipendenti - <i>Fringe benefit</i>	<p>Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall'1.7.2020, la percentuale di determinazione del <i>fringe benefit</i> varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i veicoli con valori di emissione di CO₂ non superiore a 60g/km, si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell'ACI; • per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 60 g/km ma non a 160g/km, la suddetta percentuale è pari al 30%; • per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021; • per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiore a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.

Argomento	Descrizione
<p>Buoni pasto - Limiti di esclusione da imposizione</p>	<p>Dall'1.1.2020, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni pasto fino all'importo complessivo giornaliero di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4,00 euro per i buoni pasto "cartacei" (al posto dei precedenti 5,29 euro); • 8,00 euro per i buoni pasto "elettronici" (al posto dei precedenti 7,00 euro). <p>Indennità sostitutive di mensa per addetti ai cantieri</p> <p>Viene invece mantenuto il limite di 5,29 euro con riferimento alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.</p>
<p>Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali</p>	<p>Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, in sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, è previsto un nuovo credito d'imposta.</p> <p>Misura dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi non "4.0", è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella misura del 6% del costo; • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. <p>Per gli investimenti in beni "4.0" compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; • 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro. <p>Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella misura del 15% del costo; • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro. <p>Modalità di utilizzo dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24; • spetta per i beni materiali (sia "ordinari" che "4.0") in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all'anno) e per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali (1/3 all'anno); • nel caso di investimenti in beni materiali "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione. <p>Dicitura in fattura</p> <p>Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione.</p> <p>Limiti</p> <p>Il credito per gli investimenti "4.0" è subordinato al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori</p> <p>Comunicazione al MISE</p> <p>Per la fruizione dell'agevolazione degli investimenti "4.0" è richiesta una apposita comunicazione al ministero dello sviluppo economico, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.</p>

Argomento	Descrizione
	<p>Perizia</p> <p>Per gli investimenti "4.0" è richiesta una perizia attestante le caratteristiche tecniche dei beni e l'interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000 la perizia può essere sostituita da una autodichiarazione resa dal legale rappresentante.</p>
<p>Credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione</p>	<p>Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.</p> <p>Misura dell'agevolazione</p> <p>Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d'imposta spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in misura pari al 12% della relativa base di calcolo; • nel limite massimo di 3 milioni di euro. <p>Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in misura pari al 6% della relativa base di calcolo o al 10% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0; • nel limite massimo di 1,5 milioni di euro. <p>Per le attività di <i>design</i> e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in misura pari al 6% della relativa base di calcolo; • nel limite massimo di 1,5 milioni di euro. <p>Modalità di utilizzo dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24; • in tre quote annuali di pari importo; • a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione; • subordinatamente all'adempimento dei previsti obblighi di certificazione. <p>Limiti</p> <p>La spettanza dell'agevolazione è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori</p> <p>Comunicazione al MISE</p> <p>Per la fruizione dell'agevolazione è richiesta una apposita comunicazione al ministero dello sviluppo economico, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa</p>
<p>Credito d'imposta per la formazione 4.0</p>	<p>Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta per la formazione 4.0, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.</p> <p>Misura dell'agevolazione</p> <p>Alle piccole imprese (dipendenti < 50; fatturato/totale di bilancio ≤ 10 milioni di euro) il credito d'imposta spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella misura del 50% delle spese ammissibili; • nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro. <p>Per le medie imprese (dipendenti < 250; fatturato ≤ 50 milioni di euro e/o totale di bilancio ≤ 43 milioni di euro), l'agevolazione spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in misura pari al 40% delle spese ammissibili; • nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più 300.000,00 euro). <p>Per le grandi imprese, l'agevolazione spetta:</p>

Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> • in misura pari al 30% delle spese ammissibili; • nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più 200.000,00 euro). <p>Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del credito d'imposta per il 2020 è aumentata, per tutte le imprese, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.</p> <p>Eliminazione dell'obbligo dei contratti collettivi</p> <p>È stato eliminato l'obbligo di disciplinare in maniera dettagliata le attività di formazione nei contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente.</p>
Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno	Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Credito d'imposta per le edicole - Ampliamento dei beneficiari	<p>Per l'anno 2020, il credito d'imposta è riconosciuto agli esercenti attività commerciali non esclusivi anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.</p> <p>L'agevolazione è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.</p>
Credito d'imposta per le fiere	Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta sulle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali.
Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici (c.d. "bonus facciate")	<p>È introdotta una nuova detrazione dall'imposta lorda pari al 90% per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese documentate e sostenute nell'anno 2020; • relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi) degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444. <p>Considerato che la norma dispone, genericamente, che l'agevolazione consista in una detrazione dall'imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l'IRPEF che l'IRES.</p> <p>Interventi agevolati</p> <p>La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.</p> <p>Rientrano tra gli interventi agevolati quelli di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sola pulitura; • sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria). <p>Assenza di limite massimo di spesa</p> <p>Con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90%. La norma non prevede un limite di spesa massimo.</p> <p>Ripartizione</p> <p>La nuova detrazione del 90% deve essere ripartita in 10 rate annuali.</p>
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga	<p>È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006.</p> <p>In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2020.</p>

Argomento	Descrizione
	Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.
Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga	È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.
Proroga della detrazione c.d. "bonus mobili"	Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. "bonus mobili" (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2019.
Cessione e sconto sul corrispettivo per gli interventi sugli immobili (recupero, riqualificazione energetica e antisismici)	Dall'1.1.2020: <ul style="list-style-type: none"> viene eliminata la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo per gli interventi antisismici; lo sconto sul corrispettivo per gli interventi di riqualificazione energetica permanente per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello sulle parti comuni degli edifici condominiali per importi pari o superiori a 200.000,00 euro; viene soppressa la cessione della detrazione IRPEF derivante dall'esecuzione dagli interventi di recupero edilizio dai quali si ottiene un risparmio energetico, di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR.
Detrazione IRPEF 19% - Modalità di pagamento tracciabile	A decorrere dall'1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante: <ul style="list-style-type: none"> bonifico bancario o postale; ulteriori sistemi "tracciabili", diversi da quello in contanti, previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Spese per medicinali e prestazioni sanitarie escluse dalla tracciabilità La disposizione non si applica: <ul style="list-style-type: none"> alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici; alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.
Detrazioni IRPEF 19% - Parametrazione al reddito complessivo	Dall'1.1.2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR (sono escluse le detrazioni spettanti ai sensi di altre disposizioni) spettano: <ul style="list-style-type: none"> per l'intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda i 120.000,00 euro; per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro. Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano. Rientrano nei nuovi limiti, ad esempio, le detrazioni relative a: <ul style="list-style-type: none"> spese veterinarie; spese universitarie; spese per la pratica sportiva dei ragazzi. Oneri esclusi dalla parametrazione al reddito complessivo Sono esclusi dalla parametrazione (la detrazione compete, quindi, per l'intero importo a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo):

Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> • gli oneri di cui al co. 1 lett. a) e b) e co. 1-ter dell'art. 15 del TUIR (interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale); • le spese sanitarie di cui al co. 1 lett. c) dell'art. 15 del TUIR. <p>Reddito complessivo</p> <p>A questi fini, il reddito complessivo (determinato ai sensi dell'art. 8 del TUIR) è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'art. 10 co. 3-bis del TUIR.</p> <p>Si deve, invece, tenere conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del reddito assoggettato al regime forfetario per gli autonomi ex L. 190/2014 (art. 1 co. 75 della L. 190/2014); • dei redditi dei fabbricati assoggettati alla "cedolare secca sulle locazioni" (ai sensi dell'art. 3 co. 7 del DLgs. 23/2011).
Cedolare secca	<p>Viene portata "a regime" l'aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato.</p> <p>Ambito di applicazione dell'aliquota del 10%</p> <p>Si ricorda che l'art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011 prevede l'applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano riferiti a unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'art. 1 co. 1 lett. a) e b) del DL 551/88 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i Comuni confinanti con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo di provincia) e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE; • siano stipulati "a canone concordato" sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, di cui all'art. 2 co. 3 della L. 431/98 e di cui all'art. 8 della medesima legge (per poter applicare l'aliquota ridotta della cedolare secca, per i contratti stipulati in base al DM 16.1.2017 senza l'intervento delle associazioni sindacali, è necessaria una attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo definito in sede locale per la determinazione dei canoni). <p>Cedolare secca sulle locazioni commerciali</p> <p>La legge di bilancio 2020 non ha prorogato la cedolare secca del 21% sulle locazioni di immobili commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 aventi superficie non superiore a 600 mq) introdotta, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, dalla legge di bilancio 2019.</p>
Terreni dei coltivatori diretti e IAP - Proroga dell'esenzione IRPEF	<p>È prorogata anche per il 2020 l'agevolazione prevista dal co. 44 dell'art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.</p> <p>Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2017 al 2020</p> <p>Dal 2017 e fino al 2020 la disciplina fiscale dei terreni in argomento è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario; • i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l'esenzione dall'IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

Argomento	Descrizione
	<p>Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP per il 2021</p> <p>Per l'anno 2021, i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e IAP di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, concorrono a formare la base imponibile ai fini dell'IRPEF nella misura del 50%.</p>
<p>Sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA</p>	<p>Per l'anno 2020 l'aliquota IVA ordinaria è confermata in misura pari al 22%. Fatta salva l'adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è fissata al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25% a decorrere dall'1.1.2021; • 26,5% a decorrere dall'1.1.2022. <p>Per l'anno 2020 è inoltre confermata l'aliquota IVA ridotta del 10%. Fatta salva l'adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è stabilita al 12% a decorrere dall'1.1.2021.</p>
<p>IVIE e IVAFE - Estensione dell'ambito soggettivo</p>	<p>La legge di bilancio 2020 amplia i soggetti tenuti all'applicazione dell'IVIE e dell'IVAFAE per gli immobili, i prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero.</p> <p>Prima di questo intervento normativo, le imposte patrimoniali in argomento erano dovute solo dalle persone fisiche residenti.</p> <p>A partire dall'1.1.2020, invece, esse saranno dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalle persone fisiche (anche imprenditori e lavoratori autonomi); • dagli enti non commerciali, tra cui anche i <i>trust</i> e le fondazioni; • dalle società semplici e gli enti alle stesse equiparati (<i>ex art. 5 del TUIR</i>).
<p>Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate</p>	<p>La legge di bilancio 2020 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.</p> <p>Anche per il 2020, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2020, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, <i>ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis</i>) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p>Per optare per questo regime, occorrerà che entro il 30.6.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno; • il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo. <p>La proroga in argomento prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica dell'11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.</p>
<p>Incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari</p>	<p>La legge di bilancio 2020 prevede l'incremento dal 20% al 26% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva per le plusvalenze <i>ex art. 67 del TUIR</i> che sono realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e di fabbricati da parte di soggetti che non svolgono attività di impresa.</p> <p>Questa imposta sostituisce l'imposizione IRPEF su richiesta del contribuente e deve essere versata a cura del notaio tramite il modello F24.</p> <p>Si ricorda che questo regime riguarda i soli fabbricati e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria posseduti da meno di 5 anni (e non, quindi, i terreni lottizzati di cui all'art. 67 co. 1 lett. a) del TUIR, né i terreni edificabili).</p>
<p>IUC e TASI -</p>	<p>A decorrere dal 2020, è abolita la IUC di cui all'art. 1 co. 639 della L. 147/2013,</p>

Argomento	Descrizione
Abolizione	<p>ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e viene riscritta la disciplina dell'IMU.</p> <p>Considerato che la IUC si compone dell'IMU e della componente riferita ai servizi comunali che consiste nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella TARI, di fatto, dall'1.1.2020 viene abolita la TASI.</p>
"Nuova" IMU	<p>Dall'1.1.2020, viene riscritta la disciplina dell'IMU che, ai sensi dell'art. 8 co. 1 del DLgs. 23/2011, continua a sostituire, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati.</p> <p>Rispetto alla vecchia disciplina dell'IMU rimangono sostanzialmente invariati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il presupposto impositivo; • i soggetti passivi; • la definizione di abitazione principale e relative pertinenze; • le modalità di determinazione della base imponibile dei fabbricati, delle aree fabbricabili (con qualche piccola differenza) e dei terreni agricoli; • le riduzioni della base imponibile previste per i fabbricati vincolati, i fabbricati inagibili o inabitabili e le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (padre o figlio) a determinate condizioni; • le fattispecie di immobili esenti (con qualche piccola differenza). <p>Aliquote IMU</p> <p>Le differenze maggiori rispetto alla vecchia disciplina riguardano le aliquote della "nuova" IMU che sono stabilite nel modo che segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota di base 0,5%, con detrazione di 200,00 euro (i Comuni possono deliberare l'aumento dello 0,1% o la diminuzione fino all'azzeramento); • fabbricati rurali strumentali: aliquota di base dello 0,1% (i Comuni possono diminuirla fino all'azzeramento); • immobili merce (si tratta dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati): per gli anni 2020 e 2021 l'aliquota di base è fissata allo 0,1% (i Comuni possono deliberare l'aumento fino allo 0,25% o la diminuzione fino all'azzeramento), mentre dall'anno 2022 sono esenti; • terreni agricoli: aliquota di base dello 0,76% (i Comuni possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento); • immobili produttivi del gruppo "D": aliquota di base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% destinata allo Stato, la quota rimanente ai Comuni (i Comuni possono soltanto aumentare l'aliquota sino all'1,06%); • altri immobili: aliquota di base dello 0,86% (i Comuni possono deliberare l'aumento sino all'1,06% o la diminuzione fino all'azzeramento). Per questa fattispecie, in sostituzione dell'abrogata maggiorazione TASI, i Comuni possono aumentare l'aliquota massima dell'1,06 sino all'1,14%. <p>Liquidazione dell'IMU</p> <p>L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla quota di possesso; • ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso. <p>Ai fini della "nuova" IMU, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.</p> <p>Ad esempio, il mese di febbraio 2020, composto da 29 giorni, è computato al soggetto che possiede l'immobile per un numero di giorni pari o superiore a 15.</p>

Argomento	Descrizione
	<p>Si computa in capo all'acquirente dell'immobile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il giorno di trasferimento del possesso; • l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente. <p>Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 15.4.2020, l'intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell'acquirente.</p> <p>Termini di versamento</p> <p>Rimangono invariati i termini di versamento, ma non le modalità di determinazione delle rate. L'IMU dovuta, infatti, deve essere versata in due rate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la prima scadente il 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente; • la seconda scadente il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote. <p>Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell'anno di imposizione.</p> <p>Per l'anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.</p> <p>Modalità di versamento</p> <p>I versamenti dell'IMU possono essere effettuati, in alternativa, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il modello F24; • l'apposito bollettino postale; • la piattaforma di cui all'art. 5 del DLgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e le altre modalità previste dallo stesso codice (quali PagoPA). <p>Per i soggetti residenti all'estero non sono previste ulteriori modalità di versamento.</p>
<p>Accertamenti esecutivi - Estensione al comparto dei tributi locali</p>	<p>Nel sistema previgente alla legge di bilancio 2020, gli accertamenti emessi dagli enti locali (ad esempio in tema di IMU, TARI, TOSAP) dovevano essere pagati entro i 60 giorni successivi alla notifica dell'atto stesso (in sostanza entro il termine per il ricorso).</p> <p>Se il pagamento non veniva effettuato, la riscossione poteva essere gestita in proprio dall'ente locale, mediante "proprio" concessionario iscritto nell'apposito albo oppure tramite affidamento all'Agente della riscossione "nazionale".</p> <p>Nei primi due casi, la riscossione veniva azionata tramite ingiunzione fiscale, nel terzo caso mediante ruolo e cartella di pagamento. Solo a seguito di tali atti (che dovevano essere notificati entro termini decadenziali) potevano iniziare le vere e proprie attività esecutive (pignoramenti) nonché cautelari (fermi e ipoteche).</p> <p>La legge di bilancio 2020, innovando il sistema, mantiene ferma la necessità che il versamento delle somme avvenga entro il termine per il ricorso. Tuttavia, in caso di inadempimento viene meno la fase intermedia, consistente nella notifica dell'ingiunzione fiscale o della cartella di pagamento.</p> <p>Gli importi derivanti dall'avviso di accertamento potranno essere direttamente affidati in riscossione, decorsi, nella maggior parte dei casi, 90 giorni dalla notifica dell'atto, mediante flussi telematici. Come nel sistema pregresso, la riscossione sarà a cura dell'ente locale, del concessionario iscritto nell'apposito albo o dell'Agente della riscossione "nazionale".</p> <p>Per il resto, la disciplina rimane invariata: sarà possibile ricorrere entro i consueti 60 giorni, senza che ciò impedisca la riscossione delle intere imposte. Le sanzioni, invece, potranno essere rimosse solo dopo la sentenza di primo grado e nella</p>

Argomento	Descrizione
	misura dei due terzi.
Spese veterinarie - Aumento dell'importo massimo detraibile	Dall'1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% per le spese veterinarie prevista dall'art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR si applica fino all'importo massimo di 500,00 euro (in luogo dei precedenti 387,34 euro), per la parte eccedente 129,11 euro.
Spese di iscrizione a scuole di musica dei ragazzi - Detrazione IRPEF del 19% dal 2021	<p>Dall'1.1.2021, spetta la detrazione IRPEF nella misura del 19% per le spese di iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conservatori di musica, • istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della L. 21.12.99 n. 508, • scuole di musica iscritte nei registri regionali, • cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica (nuova lett. e-quater all'art. 15 co. 1 del TUIR). <p>Limite massimo di reddito e di spesa</p> <p>La detrazione spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000,00 euro; • per un importo delle spese non superiore a 1.000,00 euro; • anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli).
Florovivaisti - Regime forfetario per la determinazione del reddito	<p>Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'art. 2135 c.c. da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando ai corrispettivi IVA il coefficiente di redditività del 5%.</p> <p>Per fruire del regime forfetario agevolato di determinazione del reddito, l'attività di commercializzazione deve svolgersi nel limite del 10% del volume di affare del florovivaista.</p>
Regime forfetario per l'agriturismo - Estensione all'oleoturismo	<p>Dall'1.1.2020, alle attività di oleoturismo sono estese le disposizioni che sono state previste per l'attività di enoturismo dai co. 502 - 505 dell'art. 1 della L. 205/2017 e, di conseguenza, il regime speciale per i soggetti che esercitano attività di agriturismo.</p> <p>Caratteristiche del regime forfetario</p> <p>Il regime fiscale riservato agli agriturismi, e quindi anche agli oleoturismi dall'1.1.2020 (oltre che agli enoturismi), consiste nell'applicazione di un metodo forfetario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai fini delle imposte sui redditi, per la determinazione del reddito derivante dall'attività agrituristica; • ai fini dell'IVA, per la determinazione dell'imposta da portare in detrazione a quella applicata sulle operazioni imponibili effettuate nell'esercizio dell'attività agrituristica. <p>Determinazione del reddito</p> <p>Per gli imprenditori che esercitano attività di oleoturismo, fatta eccezione per i soggetti IRES di cui all'art. 73 co. 1 lett. a) e b) del TUIR (società di capitali ed enti commerciali), il reddito imponibile derivante dall'attività di agriturismo si determina applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto dell'IVA, il coefficiente di redditività del 25%.</p>
Investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali	Viene stabilito che, ai soli fini della determinazione della quota deducibile nell'ambito del reddito d'impresa negli esercizi 2020, 2021 e 2022, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali (tra cui la vite, l'olivo, i frutti maggiori) sono incrementate del 20% con esclusione dei costi relati-

Argomento	Descrizione
<p>Addizionale IRES per i concessionari del settore dei trasporti</p>	<p>vi all'acquisto di terreni.</p> <p>È introdotta un'addizionale IRES del 3,5% sul reddito derivante da attività svolte sulla base di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • concessioni autostradali; • concessioni di gestione aeroportuale; • autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli artt. 16 e 18 della L. 28.1.94 n. 84; • concessioni ferroviarie. <p>Consolidato e in trasparenza fiscale</p> <p>I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo (art. 117 del TUIR) determinano il reddito da assoggettare all'addizionale e provvedono al relativo versamento.</p> <p>Con riguardo all'opzione per la trasparenza fiscale (art. 115 del TUIR), occorre distinguere tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti che hanno esercitato l'opzione in qualità di partecipati, i quali determinano il reddito da assoggettare all'addizionale e provvedono al relativo versamento; • i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 del TUIR, i quali determinano il reddito da assoggettare all'addizionale senza tener conto della quota di reddito imputato dalla società partecipata. <p>Decorrenza e ambito temporale di applicazione</p> <p>L'addizionale opera per i soli periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021 (esercizi sociali coincidente con l'anno solare).</p>
<p>Imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. "plastic tax")</p>	<p>È istituita l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari (c.d. "plastic tax").</p> <p>Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta, fra l'altro, i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002.</p> <p>Soggetti passivi</p> <p>Sono obbligati al pagamento dell'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante; • per i MACSI provenienti da altri Stati membri dell'UE, il soggetto che acquista i manufatti nell'esercizio dell'attività economica o il cedente se i MACSI sono acquistati da un consumatore privato; • per i MACSI provenienti da Paesi extra-UE, l'importatore. <p>Misura dell'imposta</p> <p>L'imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI.</p> <p>Credito d'imposta</p> <p>Per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10% delle spese sostenute dall'1.1.2020 al 31.12.2020 fino a un importo massimo di 20.000,00 euro per ciascun beneficiario.</p> <p>Disposizioni attuative</p> <p>Le modalità attuative della nuova imposta saranno stabilite da un provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli.</p> <p>Decorrenza della nuova imposta</p> <p>La nuova imposta si applicherà a decorrere dal primo giorno del secondo mese</p>

Argomento	Descrizione
<p data-bbox="320 831 523 1021">Imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "sugar tax")</p>	<p data-bbox="555 199 1433 259">successivo alla pubblicazione sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> del provvedimento attuativo.</p> <p data-bbox="555 275 1433 336">È istituita un'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "sugar tax").</p> <p data-bbox="555 351 1433 551">Si tratta di prodotti finiti o prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'UE (succhi di frutta, compresi i mosti di uva, o di ortaggi e legumi, nonché le acque minerali e le acque gassate) e ottenuti con l'aggiunta di sostanze edulcoranti di origine naturale o sintetica il cui contenuto complessivo, determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza, sia superiore a:</p> <ul data-bbox="571 566 1246 633" style="list-style-type: none"> • 25 grammi per litro nel caso di prodotti finiti; • 125 grammi per chilogrammo nel caso di prodotti da diluire. <p data-bbox="555 647 999 674">Insorgenza dell'obbligazione tributaria</p> <p data-bbox="555 689 1082 716">L'obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile:</p> <ul data-bbox="571 732 1433 1111" style="list-style-type: none"> • all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate da parte del fabbricante nazionale o del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, ai consumatori nazionali o a ditte nazionali che ne effettuano la rivendita (in tal caso, il fabbricante nazionale o il soggetto che provvede al condizionamento sono tenuti al pagamento); • all'atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi UE (in tal caso, l'acquirente è tenuto al pagamento); • all'atto dell'importazione definitiva nel territorio dello Stato per le bevande edulcorate importate da Paesi non UE (in tal caso, l'importatore è tenuto al pagamento). <p data-bbox="555 1126 1433 1187">L'imposta non si applica alle bevande edulcorate cedute dal fabbricante nazionale in altri Paesi UE o destinate ad essere esportate.</p> <p data-bbox="555 1202 783 1229">Misura dell'imposta</p> <p data-bbox="555 1245 927 1272">L'imposta è fissata nella misura di:</p> <ul data-bbox="571 1288 1433 1384" style="list-style-type: none"> • 10,00 euro per ettolitro, per i prodotti finiti; • 0,25 euro per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione. <p data-bbox="555 1400 807 1426">Disposizioni attuative</p> <p data-bbox="555 1442 1433 1503">Le modalità attuative della nuova imposta saranno stabilite da un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p> <p data-bbox="555 1518 927 1545">Decorrenza della nuova imposta</p> <p data-bbox="555 1561 1433 1621">La nuova imposta si applicherà a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> del decreto attuativo.</p>
<p data-bbox="320 1787 523 1877">Imposta sui servizi digitali (c.d. "web tax")</p>	<p data-bbox="555 1635 1433 1695">A decorrere dall'1.1.2020 è prevista l'applicazione della nuova "imposta sui servizi digitali" (c.d. "web tax").</p> <p data-bbox="555 1711 759 1738">Ambito oggettivo</p> <p data-bbox="555 1753 1433 1814">L'imposta si applica esclusivamente sui ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:</p> <ul data-bbox="571 1830 1433 2031" style="list-style-type: none"> • veicolazione su una interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia; • messa a disposizione di una interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi; • trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo dell'interfaccia

Argomento	Descrizione
segue	<p>digitale.</p> <p>Ambito soggettivo</p> <p>L'imposta si applica sui ricavi derivanti dai suddetti servizi, quando contemporaneamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il prestatore del servizio è un soggetto esercente attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, realizza congiuntamente: <ul style="list-style-type: none"> – un ammontare non inferiore a 750 milioni di euro di ricavi complessivi, ovunque realizzati e da qualunque attività derivanti; – un ammontare non inferiore a 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da servizi digitali rilevanti ai fini dell'imposta e realizzati in Italia; • l'utente del servizio è un soggetto che si considera localizzato in Italia nell'anno solare in cui il servizio è tassabile. <p>Misura e applicazione dell'imposta</p> <p>L'imposta è dovuta nella misura del 3% e si applica sull'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare.</p> <p>Versamento dell'imposta e obblighi dichiarativi</p> <p>Il versamento dell'imposta da parte dei soggetti passivi deve essere effettuato entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello con riferimento al quale l'imposta dovuta è stata calcolata.</p> <p>I soggetti passivi sono tenuti alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno solare successivo a quello di riferimento, della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti.</p> <p>Provvedimenti attuativi</p> <p>Ulteriori prescrizioni di carattere attuativo ed applicativo potranno essere dettagliate dal decreto di attuazione e dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, che renderanno concretamente operativo il nuovo tributo.</p>
Canone unico - Istituzione dal 2021	<p>Dal 2021, è introdotto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. "canone unico") che dovrà essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle città metropolitane.</p> <p>Il canone sostituirà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP); • il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP); • l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, • il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27 co. 7 e 8 del DLgs. 30.4.92 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. <p>Il canone, inoltre, sarà comprensivo di qualunque canone ricognitorio o consorzio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.</p>
Sport bonus	<p>Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.</p>

3 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2020.

Argomento	Descrizione
Fondo per la riduzione del carico fiscale sui dipendenti	<p>Al fine di ridurre il carico fiscale sulle persone fisiche, il Legislatore istituisce, nello stato di previsione del MEF, un fondo denominato “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti”, la cui dotazione ammonta a</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 miliardi di euro per l’anno 2020 - 5 miliardi di euro annui a decorrere dall’anno 2021. <p>Gli interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale saranno attuati con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse stanziare.</p>
Agevolazione contributiva per l’apprendistato di primo livello	<p>Con riferimento all’anno 2020, per i contratti di apprendistato di “primo livello” di cui all’art. 43 del DLgs. 81/2015 (per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore), stipulati dall’1.1.2020 al 31.12.2020, viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 100%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9; • per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Esonero contributivo giovani	<p>Si stabilisce l’estensione dell’esonero di cui all’art. 1 co. 100 ss. della L. 27.12.2017 n. 205, limitatamente al biennio 2019-2020, anche ai giovani che non abbiano compiuto 35 anni di età.</p> <p>L’esonero può essere richiesto dai datori di lavoro privati che, entro il 31.12.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assumono con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, • o convertono un contratto a termine in uno a tempo indeterminato, <p>nei confronti di giovani che non abbiano compiuto 35 anni di età.</p> <p>Il beneficio consiste nella riduzione, per un periodo massimo di 36 mesi, del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i contributi INAIL, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000,00 euro su base annua.</p> <p>L’esonero è elevato al 100% per le assunzioni, effettuate nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che non abbiano compiuto 35 anni di età, • ovvero con più di 35 anni di età se privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. <p>Viene abrogato l’incentivo introdotto con l’art. 1-bis co. 1, 2 e 3 del DL 12.7.2018 n. 87 (c.d. “decreto dignità”).</p>
Esonero contributivo giovani eccellenze	<p>Viene prevista l’operatività dell’incentivo c.d. “bonus eccellenze”, di cui all’art. 1 co. 706 e ss. della L. 30.12.2018 n. 145, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’abrogazione dell’art. 1 co. 714 della L. 145/2018, che subordinava la fruizione dell’incentivo all’emanazione di una circolare da parte dell’INPS; • l’applicazione, dall’1.1.2020, delle procedure, delle modalità e dei controlli previsti per l’esonero contributivo per gli “under 35” (di cui all’art. 1 co. 100-108 della L. 27.12.2017 n. 205). <p>L’incentivo, che consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle aziende, con esclusione dei premi INAIL, per un massimo di 12 mesi, è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 31.12.2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hanno assunto giovani altamente qualificati con contratto di lavoro subordinato

Argomento	Descrizione
	<p>a tempo indeterminato, anche a tempo parziale;</p> <ul style="list-style-type: none"> oppure hanno trasformato il contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. <p>I lavoratori devono aver conseguito nel periodo compreso tra l'1.1.2018 e il 30.6.2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> una laurea magistrale con voto 110 e lode (e con una media ponderata di almeno 108/110) prima del compimento del trentesimo anno di età; un dottorato di ricerca prima del compimento dei 34 anni di età.
Esonero contributivo per coltivatori diretti e IAP	<p>Si reintroduce l'esonero contributivo per i coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) che:</p> <ul style="list-style-type: none"> non abbiano compiuto 40 anni di età; effettuano nuove iscrizioni nella previdenza agricola nel periodo compreso tra l'1.1.2020 e il 31.12.2020. <p>L'esonero in questione è:</p> <ul style="list-style-type: none"> fissato nella misura del 100% dell'accredito contributivo dovuto all'Assicurazione Generale Obbligatoria, con l'esclusione del contributo di maternità e quello dovuto all'INAIL; riconosciuto per la durata massima di 24 mesi.
Esonero contributivo per le atlete	<p>Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla normativa sulle prestazioni di lavoro sportive, si consente alle società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo per gli anni 2020, 2021 e 2022, di poter richiedere l'esonero dal versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali; con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica; entro il limite massimo di 8.000,00 euro su base annua.
CIGS e mobilità in deroga	<p>Vengono previsti diversi trattamenti in materia di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito.</p> <p>Le aziende operanti nelle aree di crisi industriale complessa possono chiedere una proroga di 12 mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> della CIGS, di cui all'art. 44 co. 11-<i>bis</i> del DLgs. 14.9.2015 n. 148, previo accordo stipulato in sede governativa e con la presentazione di un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politica attiva; mentre, per i lavoratori beneficiari di un trattamento di mobilità al 31.12.2019, è possibile una proroga, sempre di 12 mesi, della mobilità in deroga di cui all'art. 53-<i>ter</i> del DL 24.4.2017 n. 50. <p>Per le aziende che hanno avviato un percorso di cessione aziendale, è possibile chiedere un'ulteriore proroga di 6 mesi della CIGS, di cui all'art. 44 del DL 109/2018, qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> sia necessario ai fini del completamento del processo di cessione e per la salvaguardia occupazionale; si sono incontrate fasi di particolare complessità. <p>In quest'ultimo caso è necessario la stipula di un accordo presso il Ministero del Lavoro, con la presenza del Ministero dello Sviluppo Economico.</p>
NASpl	<p>Si dispone che la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl), quando erogata in un'unica soluzione a titolo di "incentivo all'autoimprenditorialità", nei casi di sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, non sia imponibile ai fini IRPEF.</p>
Incentivo all'esodo per i	<p>Al fine di sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti</p>

Argomento	Descrizione
lavoratori del settore editoriale	<p>iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, vengono stanziati risorse finanziarie per consentire l'attuazione delle procedure di esodo e prepensionamento indicate all'art. 37 co. 1 lett. b) della L. 5.8.81 n. 416.</p> <p>Inoltre, si prevede che l'eventuale instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata, comporta la revoca del beneficio concesso.</p> <p>Infine, con la finalità di sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i lavoratori poligrafici, si prevede – limitatamente al quadriennio 2020-2023 – la possibilità di accedere al trattamento di pensione per coloro in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni (anziché 37 anni).</p>
Sostegno al reddito dei pescatori	<p>Viene prevista la possibilità di fruire, per gli anni 2020 e 2021, dell'indennità in caso di sospensione dell'attività lavorativa in favore di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori dipendenti di aziende della pesca marittima; • soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca. <p>L'indennità è erogata nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30,00 euro nel caso di fermo pesca obbligatorio; • non superiore a 30,00 euro e per un periodo massimo di 40 giorni in caso di fermo pesca non obbligatorio.
Rivalutazione dei trattamenti pensionistici	<p>Si riconosce, per il periodo 2020-2021, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici nella misura del 100% per i trattamenti complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS.</p> <p>Invece, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi, la rivalutazione spetta per specifici scaglioni, in misura variabile da un massimo del 77% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS, ad un minimo del 40% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 9 volte il predetto trattamento minimo INPS.</p> <p>A decorrere dall'1.1.2022, invece, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 100%, per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a 4 volte il trattamento minimo INPS; • del 90%, per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo INPS; • del 75%, per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS.
Proroga dell'APE sociale	<p>Si estende l'accesso all'APE sociale, ossia all'anticipo pensionistico a carico dello Stato ex art. 1 co. 179 della L. 232/2016, ai lavoratori che matureranno i requisiti per il beneficio entro il 31.12.2020. Viene quindi prorogato il periodo sperimentale iniziato l'1.3.2017 e che, per effetto dell'art. 18 del DL 28.1.2019 n. 4, era stato prorogato fino al 31.12.2019.</p>
Proroga dell'opzione donna	<p>Viene prorogata anche per il 2020 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. "opzione donna", per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti richiesti entro il 31.12.2019 (e non più il 31.12.2018, come da disposizione previgente), ossia possano far valere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni; • un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.
Proroga del	Per l'anno 2020 sono previste una serie di proroghe in relazione al congedo del

Argomento	Descrizione
congedo del padre lavoratore	<p>padre lavoratore. Viene infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aumentata la durata del congedo obbligatorio da 5 a 7 giorni; • disposta la possibilità di astensione dal lavoro per il periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre ed in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.
Proroga del c.d. "bonus bebè"	<p>Si dispone che l'assegno mensile di natalità (c.d. "bonus bebè"), già erogato in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra l'1.1.2015 e il 31.12.2019, sia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dall'1.1.2020 al 31.12.2020; • corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione; • esteso, contrariamente agli anni scorsi, anche a nuclei familiari che abbiano un ISEE superiore a 25.000,00 euro.
Aumento del c.d. "bonus asili nido"	<p>Dal 2019 viene reso strutturale l'aumento a 1.500,00 euro su base annua del c.d. "bonus asili nido", inizialmente previsto solo per il triennio 2019-2021. Inoltre, a decorrere dal 2020, il <i>bonus</i> in esame è comunque incrementato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.500,00 euro, per i nuclei familiari con un valore ISEE fino a 25.000,00 euro; • 1.000,00 euro, per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001,00 euro fino a 40.000,00 euro.



Salò - piazza Sergio Bresciani, 3
Gavardo - via della ferrovia, 8
Toscolano Maderno - viale Marconi, 9
Tel. 0365/540614 - 0365/371493
email: info@studio-ml.it paghe@studio-ml.it
C.F. / P.IVA: 01623000989

Circolari per la clientela

**DL 26.10.2019 n. 124
(c.d. “decreto fiscale collegato
alla legge di bilancio 2020”)
conv. L. 19.12.2019 n. 157 -
Principali novità**

1 PREMESSA

Il DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020” è stato convertito nella L. 19.12.2019 n. 157 (pubblicata sulla G.U. 24.12.2019 n. 301), prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Il DL 124/2019 è entrato in vigore il 27.10.2019, mentre la L. 157/2019 è entrata in vigore il 25.12.2019. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito si analizzano le principali novità contenute nel DL 124/2019 convertito.

2 PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI

Di seguito si riepilogano le principali novità in ambito fiscale contenute nel DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157, ad eccezione delle novità in materia di diritto penale tributario, che sono analizzate nel successivo § 4.

Argomento	Descrizione
<p>Versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell'ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi</p>	<p>L'art. 4 del DL 124/2019 convertito ha introdotto il nuovo art. 17-<i>bis</i> nel DLgs. 241/97, che deroga al precedente art. 17 co. 1 in materia di versamenti e compensazioni.</p> <p>Il testo originario della norma, che è stato integralmente modificato durante l'<i>iter</i> di conversione, aveva introdotto un complesso meccanismo che attribuiva al committente, di regola, la responsabilità del versamento delle ritenute fiscali (sia a titolo di IRPEF che delle relative addizionali) trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, garantendo che la provvista per il versamento delle stesse fosse messa a disposizione dal datore di lavoro, oppure mediante compensazione con i corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non ancora corrisposti.</p> <p>Nella formulazione attuale, invece, la norma prevede che spetti alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici l'obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro da realizzare con prevalente utilizzo di manodopera. Il committente, invece, ha l'obbligo di controllare che l'impresa adempia al versamento delle ritenute e, se rileva un inadempimento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e comunicarlo all'Agenzia delle Entrate competente.</p> <p>Ambito soggettivo</p> <p>La norma si applica ai committenti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi, che siano sostituti d'imposta e residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato.</p> <p>Sono esclusi dalla disciplina in esame i committenti che non hanno la qualifica di sostituti d'imposta, ad esempio le persone fisiche che non agiscono nell'ambito di attività imprenditoriali o professionali (c.d. “privati”).</p> <p>Ambito oggettivo</p> <p>La deroga introdotta con l'art. 17-<i>bis</i> del DLgs. 241/97 si applica ai committenti che affidino ad un'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l'esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro, attraverso “<i>contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo</i>”.</p> <p>Per rientrare nell'ambito applicativo della disposizione devono coesistere:</p>

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • sia il limite economico (importo annuo complessivo dell'opera o delle opere e del servizio o dei servizi commissionati superiore a 200.000,00 euro); • sia quello relativo all'esecuzione, caratterizzato dalla prevalenza dell'utilizzo della manodopera presso le sedi di attività del committente con beni strumentali di quest'ultimo. <p>Obblighi dell'impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrici</p> <p>L'impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • determina e trattiene l'importo delle ritenute fiscali calcolate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti ai lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'opera o del servizio per tutta la durata del contratto; • provvede al versamento delle medesime nel rispetto del termine ordinario, ma senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie. <p>Nei 5 giorni lavorativi successivi rispetto alla scadenza del termine per il pagamento delle ritenute, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente, e per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dei lavoratori impiegati nella prestazione dell'opera o del servizio affidatogli dal medesimo committente, compilati secondo le indicazioni contenute nella ris. Agenzia delle Entrate 24.12.2019 n. 109; • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, indicandone anche il codice fiscale, impiegati nel mese precedente nell'esecuzione dell'opera o del servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore; • l'ammontare della retribuzione corrisposta a ciascun lavoratore impiegato nell'esecuzione dell'opera o del servizio affidato dal committente; • il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente per ciascun lavoratore, con separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente. <p>Responsabilità dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice</p> <p>L'art. 17-bis del DLgs. 241/97 prevede che l'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice sia responsabile per la corretta determinazione e per la corretta esecuzione delle ritenute, nonché per il versamento delle medesime, senza possibilità di compensazione nel modello F24.</p> <p>Tale impresa è responsabile anche nel caso in cui non fornisca al committente i modelli F24 utilizzati per il versamento delle ritenute e i dati necessari per permettergli di verificare la corretta determinazione delle medesime.</p> <p>Obblighi del committente</p> <p>Il committente deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici la copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute, al fine di riscontrarne il corretto adempimento; • sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria, finché perdura l'inadempimento, fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio o se inferiore per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate, nel caso in cui non riceva, entro i 5 giorni successivi al termine per il versamento, i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dovute in relazione ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, o nel caso in cui li abbia ricevuti ed abbia rilevato un omesso o insufficiente versamento; • comunicare l'inadempimento riscontrato all'Agenzia delle Entrate competente entro 90 giorni.

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<p>Responsabilità del committente</p> <p>L'inadempimento degli obblighi previsti per il committente dall'art. 17-<i>bis</i> del DLgs. 241/97 genera una responsabilità a suo carico solo nel caso in cui si verifichi l'omesso o il parziale versamento delle ritenute da parte dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, esponendolo all'obbligo di pagare una somma commisurata alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice.</p> <p>Sanzioni per il committente</p> <p>L'art. 17-<i>bis</i> co. 4 del DLgs. 241/97 dispone che il committente inadempiente sia obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice per la violazione degli obblighi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • corretta determinazione delle ritenute; • corretta esecuzione delle medesime; • tempestivo versamento delle ritenute senza possibilità di compensazione. <p>La somma chiesta al committente si aggiunge alla sanzione irrogata per l'inadempimento dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice e non può essere pagata mediante compensazione nel modello F24.</p> <p>Ravvedimento operoso</p> <p>Il termine di 90 giorni previsto per il committente che, avendo riscontrato un inadempimento dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice deve comunicarlo all'Agenzia delle Entrate, permette alle medesime di avvalersi del ravvedimento per rimediare alla violazione commessa, potendo beneficiare della riduzione delle sanzioni ad un decimo se perfezionato entro 30 giorni dalla data della violazione e ad un nono se la regolarizzazione viene posta in essere entro 90 giorni dalla violazione commessa.</p> <p>L'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice può regolarizzare la violazione commessa anche dopo il termine dei 90 giorni, ma in tal caso il committente avrà comunicato l'inadempimento all'Agenzia delle Entrate. Pertanto, aumenta per l'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice il rischio di non poter ravvedere la violazione commessa, nel caso in cui venga notificato uno degli atti che inibiscono la facoltà di ravvedersi (es. atto di accertamento, irrogazione di sanzioni, cartella di pagamento).</p> <p>Contributi previdenziali e premi INAIL - Esclusione della compensazione</p> <p>Il nuovo art. 17-<i>bis</i> del DLgs. 241/97 prevede inoltre che le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici devono versare, senza potersi avvalere della compensazione nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, quanto dovuto per contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in relazione alle retribuzioni erogate ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati; • nel corso di durata del contratto. <p>Facoltà di disapplicazione della nuova disciplina</p> <p>L'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice disapplica l'art. 17-<i>bis</i> del DLgs. 241/97 (anche per i versamenti contributivi) se nell'ultimo giorno del mese precedente a quello previsto per il versamento delle ritenute soddisfa i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • risulti in attività da almeno 3 anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni;

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza. <p>È previsto il rilascio di un certificato da parte dell'Agenzia delle Entrate che attesti il possesso dei richiamati requisiti e che ha validità di 4 mesi dal rilascio.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall'1.1.2020, quindi dalle ritenute operate da tale data, anche con riferimento ai contratti stipulati prima del 1° gennaio (ris. Agenzia delle Entrate 23.12.2019 n. 108).</p>
<p>Cessazione partita IVA e VIES - Divieto di compensazione</p>	<p>L'art. 2 del DL 124/2019 convertito prevede l'impossibilità di avvalersi della compensazione per i contribuenti nei confronti di quali sia stato notificato da parte dell'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il provvedimento di cessazione della partita IVA; • ovvero il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES. <p>Cessazione della partita IVA</p> <p>Il divieto di compensazione, nel caso in cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ha effetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativamente a qualsiasi tipologia di crediti (tributari e non tributari); • senza limiti di importo dei crediti stessi; • a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando la partita IVA risulti cessata. <p>Esclusione dal VIES</p> <p>Il divieto di compensazione, nel caso in cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES, ha effetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativamente ai soli crediti IVA; • a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione. <p>Scarto del modello F24</p> <p>Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto descritto, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.</p>
<p>Compensazione nel modello F24 di crediti relativi a imposte dirette e IRAP - Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione</p>	<p>Per effetto dell'art. 3 co. 1 del DL 124/2019 convertito, l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, viene esteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle imposte sui redditi e relative addizionali; • alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi; • all'IRAP. <p>Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono; • a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione. <p>In pratica, vengono estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA.</p>

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<p>Decorrenza</p> <p>La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (art. 3 co. 3 del DL 124/2019 convertito), quindi da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.</p> <p>Per i crediti maturati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, emergenti dai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, rimangono invece applicabili le precedenti disposizioni che non prevedevano l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emergono.</p>
<p>Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni - Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate - Estensione</p>	<p>Per effetto dell'art. 3 co. 2 del DL 124/2019 convertito, viene esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP; • dei crediti d'imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. <p>In pratica, anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l'utilizzo dei sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa un obbligo generalizzato, mentre prima era previsto solo in caso di modelli F24 "a saldo zero" o di particolari crediti d'imposta agevolativi.</p> <p>Crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta</p> <p>L'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni viene esteso a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta (es. per ritenute alla fonte, rimborsi da modelli 730, "bonus Renzi"), indipendentemente dal possesso della partita IVA.</p> <p>Decorrenza</p> <p>La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (art. 3 co. 3 del DL 124/2019 convertito), quindi, ad esempio, da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.</p>
<p>Accollo fiscale con compensazione di crediti - Divieto</p>	<p>Per effetto dell'art. 1 del DL 124/2019 convertito, è vietato estinguere debiti tributari tramite il c.d. "accollo fiscale", nel caso in cui il debito del contribuente accollato venga pagato non in contanti dall'accollante, bensì utilizzando in compensazione un credito d'imposta a disposizione dell'accollante.</p> <p>Ove ciò avvenga, il pagamento si dà per non eseguito.</p> <p>Vengono inoltre previste sanzioni amministrative (e, eventualmente, anche penali) a carico dell'accollante e dell'accollato.</p> <p>In capo all'accollato viene recuperato il debito d'imposta, con responsabilità solidale dell'accollante.</p>
<p>Controllo preventivo delle compensazioni - Scarto dei modelli F24 - Sanzioni</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, se ravvisa profili di rischio dalla stessa individuati, può bloccare preventivamente i modelli F24 che contengono compensazioni e successivamente disporre lo scarto.</p> <p>Se il modello F24 viene bloccato e scartato, il pagamento non è eseguito.</p> <p>Con l'art. 4 co. 5 - 8 del DL 124/2019 convertito si prevede una sanzione pari al 5% dell'importo per importi fino a 5.000,00 euro, oppure pari a 250,00 euro per importi superiori a 5.000,00 euro, a carico del contribuente il cui modello F24 sia stato preventivamente scartato (nella versione originaria del DL era prevista una sanzione fissa di 1.000,00 euro). Tale sanzione viene contestata mediante cartella di pagamento, con diretta iscrizione a ruolo.</p>

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	<p>Ove il contribuente paghi la sanzione entro 30 giorni dall'apposita comunicazione preventiva inviata dall'Agenzia delle Entrate, l'iscrizione a ruolo non viene eseguita.</p> <p>In ogni caso, il contribuente può far presente all'Agenzia delle Entrate elementi valutati erroneamente o non considerati.</p>
<p>Contrasto alle indebite compensazioni - Cooperazione tra Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL</p>	<p>Con l'art. 3 co. 4 del DL 124/2019 convertito viene previsto che l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e l'INAIL definiscano procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.</p> <p>I suddetti Istituti possono infatti inviare all'Agenzia delle Entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che presentano profili di rischio; • ai fini del recupero del credito indebitamente compensato. <p>Provvedimenti attuativi</p> <p>Le procedure in esame e ogni altra disposizione attuativa saranno definite con provvedimenti adottati d'intesa dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate e dai Presidenti di INPS e INAIL.</p>
<p>Compensazione crediti commerciali verso Pubbliche Amministrazioni con somme iscritte a ruolo - Proroga per il 2019 e 2020</p>	<p>Con l'art. 37 co. 1-<i>bis</i> del DL 124/2019 convertito, viene estesa anche agli anni 2019 e 2020 la possibilità, per le imprese e i lavoratori autonomi, di utilizzare in compensazione, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo o derivanti da atti esecutivi, affidate agli Agenti della Riscossione entro il 31.10.2019, i crediti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione; • relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali; • non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell'Ente debitore. <p>La nuova modalità di compensazione dei crediti commerciali e professionali può quindi essere esercitata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dal 25.12.2019 (data di entrata in vigore della L. 157/2019) e fino al 31.12.2020; • in relazione a tributi erariali, regionali e locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, entrate spettanti all'Ente che ha rilasciato la certificazione, nonché per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell'Agente della Riscossione, relativi ai carichi affidati entro il 31.10.2019; • qualora la somma affidata all'Agente della Riscossione sia inferiore o pari al credito vantato; • su richiesta del creditore, che dovrà presentare all'Agente della Riscossione competente la certificazione del credito rilasciata dalla Pubblica Amministrazione debitrice.
<p>Modifica della misura delle rate degli acconti IRPEF, IRES e IRAP</p>	<p>L'art. 58 del DL 124/2019 convertito modifica, a regime, la misura della prima e seconda rata degli acconti dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).</p> <p>In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell'importo complessivamente dovuto, dal 2020 occorrerà versare due rate di pari importo (ognuna del 50%).</p> <p>La disposizione ha effetto anche sul periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti "solari"), con una riduzione, di fatto, della misura dell'acconto complessivamente dovuto al 90% (85,5% per la cedolare secca sulle locazioni ex art. 3 del DLgs. 23/2011).</p>

Argomento	Descrizione
segue	<p>Soggetti interessati dalla modifica</p> <p>La modifica interessa soltanto i contribuenti che, contestualmente (art. 12-<i>quinquies</i> co. 3 e 4 del DL 34/2019 e ris. Agenzia delle Entrate 12.11.2019 n. 93):</p> <ul style="list-style-type: none"> • esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata; • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569,00 euro). <p>Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR; • applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014; • applicano il regime di vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi"); • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA. <p>Per gli altri contribuenti, resta ferma l'attuale bipartizione (prima rata al 40% e seconda rata al 60%), sia per il 2019, sia per gli anni successivi.</p> <p>Imposte interessate dalla modifica</p> <p>La modifica delle rate di acconto si estende, oltre che all'IRPEF, all'IRES e all'IRAP (espressamente citate dalla norma), anche all'imposta sostitutiva per il regime forfetario e alle altre imposte sostitutive per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell'acconto, quali, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la cedolare secca di cui all'art. 3 del DLgs. 23/2011; • l'IVAFE di cui all'art. 19 co. 18 - 22 del DL 201/2011; • l'IVIE di cui all'art. 19 co. 13 - 17 del DL 201/2011. <p>Effetti sugli acconti relativi al 2019</p> <p>Per i citati soggetti ISA, riguardo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti "solari"):</p> <ul style="list-style-type: none"> • resta "salva" la prima rata di acconto versata in misura pari al 40% (non occorre, quindi, in ogni caso integrare il pagamento a suo tempo effettuato); • la seconda rata è dovuta nella misura del 50%; • in caso di versamento in un'unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata, l'acconto è dovuto in misura pari al 90% (85,5% per la cedolare secca). <p>Per gli altri contribuenti restano ferme le "vecchie" modalità.</p> <p>Effetti sugli acconti a regime</p> <p>A partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (2020, per i soggetti "solari"), la prima e la seconda rata di acconto saranno dovute in misura differente per i contribuenti ISA, da un lato, e per i contribuenti estranei agli ISA, dall'altro, ferma restando la misura complessivamente dovuta (pari, nella generalità dei casi, al 100%, fatta eccezione per la cedolare secca il cui acconto, ancora per il 2020, sarà dovuto nella misura del 95%).</p> <p>In particolare, per i soggetti ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia la prima che la seconda rata di acconto saranno dovute nella misura del 50%; • se l'importo della prima rata non supera 103,00 euro, l'acconto sarà versato in un'unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata. <p>Per gli altri soggetti, restano ferme le "vecchie" modalità.</p>

Argomento	Descrizione
<p>Tassazione dei dividendi percepiti da società semplici</p>	<p>Con l'art. 32-<i>quater</i> del DL 124/2019 convertito è stato previsto che i dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci, con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.</p> <p>Questa norma si applica per i dividendi distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale della società. Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la quota imputabile ai soggetti IRES che applicano l'art. 89 del TUIR, i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare; • per la quota imputabile alle imprese individuali ed alle società di persone commerciali, i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti; • per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa, i dividendi sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 26%. <p>La ritenuta a titolo d'imposta menzionata nell'ultimo punto deve essere operata dalle società e dagli enti commerciali residenti sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.</p> <p>Evoluzione della disciplina</p> <p>Prima delle modifiche apportate dalla L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), i dividendi concorrevano parzialmente alla formazione del reddito della società, poi imputato per trasparenza al socio, nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 58,14% del loro ammontare, in relazione agli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016; • del 49,72% del loro ammontare, se gli utili si sono formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 fino all'esercizio in corso al 31.12.2016; • del 40% del loro importo, se gli utili sono stati prodotti prima dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007. <p>Tuttavia, a seguito dell'abrogazione del primo periodo del co. 1 dell'art. 47 del TUIR ad opera della legge di bilancio 2019, gli utili percepiti dalla società semplice dovevano considerarsi integralmente tassabili.</p> <p>Con il DL 124/2019 convertito viene quindi nuovamente reso coerente il regime dei dividendi conseguiti da una società semplice, considerando i medesimi percepiti dai soci di quest'ultima con l'applicazione del corrispondente regime fiscale.</p>
<p>Consegna e trasmissione telematica delle certificazioni del sostituto d'imposta - Nuovi termini dal 2021</p>	<p>Per effetto dell'art. 16-<i>bis</i> co. 2 del DL 124/2019 convertito, dal 2021 viene stabilito al 16 marzo il termine per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la consegna al contribuente delle certificazioni del sostituto d'imposta; • la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche. <p>Certificazioni Uniche non rilevanti per la precompilata</p> <p>Rimane ferma la scadenza del 31 ottobre per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate.</p> <p>Certificazioni relative al periodo d'imposta 2019</p> <p>Le certificazioni relative al 2019 dovranno quindi ancora essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inviate in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 9.3.2020 (in quanto il 7 marzo cade di sabato); • consegnate ai contribuenti entro il 31.3.2020.

Argomento	Descrizione
<p>Trasmissione telematica dei dati per la precompilazione delle dichiarazioni - Nuovi termini dal 2021</p>	<p>Per effetto dell'art. 16-<i>bis</i> co. 4 del DL 124/2019 convertito, dal 2021 viene prorogato al 16 marzo il termine del 28 febbraio stabilito per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.</p> <p>Messa a disposizione della dichiarazione precompilata</p> <p>Conseguentemente, sempre dal 2021, il termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate viene differito dal 15 al 30 aprile.</p> <p>Comunicazione dei dati relativi al periodo d'imposta 2019</p> <p>Le comunicazioni in via telematica dei dati relativi al periodo d'imposta 2019 devono quindi ancora essere effettuate entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 31.1.2020, in relazione alle spese sanitarie; • il 28.2.2020 (non rileva l'anno bisestile), in relazione agli altri oneri deducibili o detraibili (comprese le spese veterinarie).
<p>Presentazione e trasmissione telematica dei modelli 730 ed effettuazione dei conguagli - Nuovi termini dal 2021</p>	<p>Per effetto dell'art. 16-<i>bis</i> co. 1 e 3 del DL 124/2019 convertito, dal 2021 vengono previsti nuovi termini in relazione ai modelli 730.</p> <p>Presentazione dei modelli 730 - Nuovo termine dal 2021</p> <p>A decorrere dal 2021, il termine di presentazione del modello 730 viene stabilito al 30 settembre, indipendentemente dalla modalità di presentazione (presentazione diretta, al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, ad un CAF-dipendenti o professionista abilitato).</p> <p>Presentazione dei modelli 730/2020</p> <p>I modelli 730/2020, relativi al periodo d'imposta 2019, devono quindi ancora essere presentati entro il:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7.7.2020, in caso di presentazione al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale; • 23.7.2020, in caso di presentazione diretta da parte del contribuente o mediante un CAF-dipendenti o un professionista abilitato. <p>Trasmissione telematica dei modelli 730 - Nuovi termini dal 2021</p> <p>A decorrere dal 2021, i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, nonché i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale, devono trasmettere i modelli 730 all'Agenzia delle Entrate entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 15 giugno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio; • il 29 giugno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno; • il 23 luglio, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio; • il 15 settembre, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto; • il 30 settembre, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre. <p>Entro gli stessi termini devono essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate anche i modelli 730-4 per l'effettuazione dei conguagli.</p> <p>Trasmissione telematica dei modelli 730/2020</p> <p>I modelli 730/2020, relativi al periodo d'imposta 2019, devono quindi ancora essere trasmessi in via telematica all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da parte del sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, entro il 7.7.2020; • da parte dei CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati, entro: <ul style="list-style-type: none"> – il 29.6.2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giu-

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<p>gno;</p> <ul style="list-style-type: none"> – il 7.7.2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno; – il 23.7.2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio. <p>Consegna al contribuente della copia del modello 730 elaborato</p> <p>Resta fermo che, prima della trasmissione telematica del modello 730 all'Agenzia delle Entrate, i CAF-dipendenti, i professionisti abilitati e i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale devono consegnare al contribuente la copia del modello 730 elaborato e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).</p> <p>Effettuazione dei conguagli in capo al contribuente</p> <p>Per effetto dei nuovi termini di trasmissione telematica dei modelli 730 e 730-4, dal 2021 vengono ridefinite anche le scadenze per l'effettuazione in capo al contribuente, da parte del sostituto d'imposta, dei conguagli (a debito o a credito) derivanti dai modelli 730.</p> <p>Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione saranno infatti trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto d'imposta ha ricevuto il prospetto di liquidazione (ovvero secondo mese successivo per i pensionati).</p> <p>Analogamente, le somme risultanti a credito saranno rimborsate sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto d'imposta ha ricevuto il prospetto di liquidazione.</p>
<p>Ravvedimento operoso - Limiti temporali</p>	<p>Per effetto dell'art. 10-<i>bis</i> del DL 124/2019 convertito, viene estesa a tutti i comparti impositivi la possibilità di eseguire il ravvedimento operoso senza limitazioni temporali, entro, quindi, i termini di decadenza per la notifica dell'atto impositivo.</p> <p>Ciò vale, in particolar modo, per i tributi locali e per tutte le entrate che hanno natura tributaria, come i contributi consortili.</p> <p>In precedenza, il ravvedimento operoso, per i tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia delle Entrate, dai tributi doganali e dalle accise, doveva avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è stata commessa la violazione o entro l'anno dalla violazione stessa.</p> <p>Rimane fermo che, per i tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia delle Entrate, dai tributi doganali e dalle accise, il ravvedimento operoso rimane inibito dall'inizio di un controllo fiscale, ad esempio dalla notifica di un questionario o da un accesso.</p>
<p>Interessi fiscali - Rimodulazione</p>	<p>L'art. 37 co. 1-<i>ter</i> e 1-<i>quater</i> del DL 124/2019 convertito prevede una generale rimodulazione dei tassi di interesse previsti dalla legislazione fiscale, ad oggi fissati dal DM 21.5.2009.</p> <p>Nello specifico, il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinato, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in misura compresa tra lo 0,1% e il 3%.</p> <p>Provvedimento attuativo</p> <p>Nel rispetto di tali limiti, i tassi applicabili dovranno essere individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p>
<p>Imponibilità IVA delle prestazioni per le patenti di guida B e C1</p>	<p>L'art. 32 co. 1 del DL 124/2019 convertito esclude dal regime di esenzione IVA, previsto per la generalità dei servizi didattici, le prestazioni relative all'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1.</p> <p>Efficacia</p> <p>La disposizione ha efficacia dall'1.1.2020.</p> <p>Salvaguardia dei comportamenti pregressi</p> <p>Sono fatti salvi i comportamenti difforni adottati dai contribuenti anteriormente alla</p>

Argomento	Descrizione
	<p>data di entrata in vigore della disposizione, per effetto della sentenza della Corte di Giustizia UE 14.3.2019 causa C-449/17.</p> <p>Certificazione dei corrispettivi</p> <p>L'art. 32 co. 4 del DL 124/2019 convertito stabilisce, a decorrere dall'1.1.2020, l'abolizione dell'esonero dall'obbligo di certificazione fiscale di cui potevano beneficiare le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole.</p> <p>Per le suddette prestazioni, le autoscuole:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015; • possono, fino al 30.6.2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale.
<p>Utilizzo dei file delle fatture elettroniche</p>	<p>L'art. 14 del DL 124/2019 convertito modifica l'art. 1 del DLgs. 127/2015, prevedendo la memorizzazione integrale dei <i>file</i> delle fatture elettroniche sino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello della dichiarazione cui i documenti si riferiscono o alla definizione di eventuali giudizi. Sulla base della nuova disposizione, l'Amministrazione finanziaria potrà, quindi, memorizzare anche i dati richiesti dall'art. 21 co. 2 lett. g) del DPR 633/72, concernenti la natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell'operazione, anche in caso di mancata adesione del contribuente al servizio di consultazione delle fatture elettroniche.</p> <p>I dati così ottenuti potranno essere utilizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalla Guardia di Finanza per l'assolvimento di funzioni di politica economica e finanziaria ad essa demandate; vengono potenziate, in questo modo, le attività di contrasto a violazioni non necessariamente relative al settore tributario (mercato dei capitali, tutela della proprietà intellettuale, ecc.); • dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale. <p>In sede di attuazione delle nuove disposizioni, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate sono comunque tenute ad adottare "<i>idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato</i>", sentito il Garante per la protezione dei dati personali.</p> <p>Restano ferme le disposizioni speciali in tema di fatturazione elettronica, anche con riguardo alla memorizzazione, conservazione e consultazione delle e-fatture, relative alle operazioni destinate agli organismi di informazione per la sicurezza della Repubblica (DIS, AISE, AISI).</p>
<p>Prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche - Proroga del divieto di emissione di fatture elettroniche</p>	<p>Non essendo ancora state individuate modalità specifiche per l'emissione della fattura elettronica da parte dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, l'art. 15 del DL 124/2019 convertito ha disposto la proroga, anche per l'anno 2020, del divieto di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a tale Sistema (art. 10-<i>bis</i> del DL 23.10.2018 n. 119).</p> <p>Per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 9-<i>bis</i> co. 2 del DL 14.12.2018 n. 135, la proroga ha effetto anche con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche da parte dei soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.</p> <p>Il "decreto fiscale" stabilisce altresì che, a decorrere dall'1.7.2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria adempiono all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri mediante trasmissione degli stessi al Sistema tessera sanitaria, tramite strumenti</p>

Argomento	Descrizione
<p>Imposta di bollo sulle fatture elettroniche</p>	<p>tecnologici che ne garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza (ivi compresi quelli che consentono pagamenti con carte di debito o credito).</p> <p>L'art. 17 del DL 124/2019 convertito, modificando l'art 12-<i>novies</i> del DL 34/2019, prevede che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, l'Agenzia delle Entrate comunichi all'interessato, con modalità telematiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'importo dovuto; • la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del DLgs. 471/97, ridotta a un terzo; • gli interessi calcolati fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione. <p>Qualora il soggetto non proceda al versamento degli importi dovuti entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, l'Agenzia delle Entrate provvederà all'iscrizione a ruolo delle somme non versate.</p> <p>Versamenti fino a 1.000,00 euro annui</p> <p>Viene inoltre stabilito che, al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori, qualora gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000,00 euro, il versamento dell'imposta possa essere assolto con cadenza semestrale, entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno.</p>
<p>Reverse charge per appalti e subappalti</p>	<p>L'art. 4 co. 3 del DL 124/2019 convertito stabilisce l'introduzione del meccanismo del <i>reverse charge</i> per le prestazioni di servizi effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, laddove vi sia un prevalente utilizzo di manodopera; • presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. <p>Esclusioni</p> <p>La nuova disciplina non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle prestazioni di servizi relative al settore dell'edilizia (art. 17 co. 6 lett. a) e a-ter) del DPR 633/72) ed alle prestazioni nei confronti della P.A. e di altri enti e società assoggettati a <i>split payment</i> (art. 17-ter del DPR 633/72); • alle agenzie per il lavoro (Capo I del Titolo II del DLgs. 276/2003). <p>Efficacia</p> <p>L'efficacia della nuova fattispecie di <i>reverse charge</i> è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una specifica misura di deroga alla direttiva 2006/112/CE (art. 4 co. 4 del DL 124/2019 convertito).</p>
<p>Lotteria degli scontrini - Rinvio - Premi speciali</p>	<p>Gli artt. 19 e 20 del DL 124/2019 convertito apportano alcune modifiche alla disciplina della c.d. "lotteria degli scontrini", con lo scopo di rafforzare l'efficacia della misura e di favorire la diffusione dei pagamenti elettronici.</p> <p>Quadro normativo</p> <p>La "lotteria degli scontrini" consentirà ai soggetti che effettuano acquisti di beni o servizi, presso esercenti che trasmettono in via telematica i dati dei corrispettivi, di partecipare all'estrazione a sorte di premi messi in palio.</p> <p>La partecipazione alla lotteria è ammessa per le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che effettuano acquisti al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione. Inoltre, ai fini dell'estrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il cliente dovrà comunicare all'esercente, all'atto dell'acquisto, il proprio codice identificativo ("codice lotteria"); • l'esercente dovrà inviarlo all'Agenzia delle Entrate, unitamente ai dati dell'operazione effettuata (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 739122).

Argomento	Descrizione
	<p>Rinvio della lotteria all'1.7.2020</p> <p>L'art. 20 del DL 124/2019 convertito differisce dall'1.1.2020 all'1.7.2020 l'avvio della lotteria degli scontrini, allineando tale termine di decorrenza all'entrata in vigore, a regime, dei nuovi obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.</p> <p>Rinvio al 30.6.2020 dell'adeguamento dei registratori telematici</p> <p>Conseguentemente, è stato differito dal 31.12.2019 al 30.6.2020 il termine entro cui gli esercenti devono adeguare i registratori telematici alle nuove funzioni richieste per l'attuazione della lotteria, vale a dire l'acquisizione del "codice lotteria" dei clienti e la trasmissione dei dati delle operazioni valide per la partecipazione alle estrazioni dei premi (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2019 n. 1432381).</p> <p>Sistema di segnalazione delle violazioni</p> <p>In sede di conversione in legge, è stata abolita la sanzione amministrativa inizialmente prevista dall'art. 20 del DL 124/2019 per gli esercenti che avessero rifiutato di acquisire il codice identificativo del cliente o che avessero omissso di inviare i dati delle operazioni valide per la lotteria.</p> <p>Il nuovo art. 20 del DL 124/2019 convertito si limita a prevedere un meccanismo di segnalazioni da parte dei clienti. Nello specifico, stabilisce che il cliente ha la facoltà di segnalare sul sito dell'Agenzia delle Entrate, in apposito portale, se l'esercente si è rifiutato di acquisire il codice lotteria. Tale segnalazione sarà poi utilizzata dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.</p> <p>Esenzione fiscale dei premi</p> <p>Per incoraggiare la partecipazione alla lotteria, viene stabilito che i premi attribuiti nell'ambito della stessa non concorrono a formare il reddito del percipiente, per cui sono esclusi dall'imposizione ai fini IRPEF. Inoltre, sono esenti da qualsiasi ulteriore prelievo erariale.</p> <p>Istituzione di premi speciali in caso di pagamenti elettronici</p> <p>La definizione delle modalità di estrazione, dell'entità dei premi, nonché di ogni altra disposizione attuativa della lotteria è demandata a un provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, da adottare d'intesa con l'Agenzia delle Entrate.</p> <p>L'art. 19 del DL 124/2019 convertito prevede che con il medesimo provvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vengano istituiti premi speciali, da attribuire agli acquirenti che effettuano il pagamento mediante mezzi elettronici, mediante estrazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie; • vengano istituiti dei premi anche per gli esercenti che certificano le operazioni ex art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 (ossia mediante registratori telematici o procedura web dell'Agenzia delle Entrate). <p>Va tuttavia rilevato che, in base a quanto indicato nella relazione illustrativa di accompagnamento al decreto, l'attribuzione dei premi per gli esercenti sembra sia comunque subordinata all'utilizzo di mezzi di pagamento elettronici.</p>
<p>Semplificazione degli adempimenti IVA</p>	<p>L'avvio graduale dell'obbligo di emissione di fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio e del processo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ha reso necessario un differimento dell'introduzione della predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle bozze dei registri IVA, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e della dichiarazione annuale IVA.</p> <p>Conseguentemente, in virtù di quanto disposto dall'art. 16 del DL 124/2019 convertito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il primo invio delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA avrà luogo a partire dal secondo semestre 2020; • la predisposizione della bozza di dichiarazione annuale IVA verrà messa a disposizione dei soggetti passivi a partire dai dati riferiti al 2021.

Argomento	Descrizione
	<p>Scadenze dell'“esterometro”</p> <p>Grazie ad una modifica dell'art. 1 co. 3-<i>bis</i> del DLgs. 127/2015, è stata inoltre prevista una nuova periodicità di trasmissione del c.d. “esterometro”.</p> <p>La trasmissione telematica delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere dovrà infatti essere effettuata trimestralmente, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.</p>
<p>Utilizzo della piattaforma tecnologica AgID</p>	<p>L'art. 21 co. 1 del DL 124/2019 convertito prevede la possibilità di utilizzare la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati anche per la certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.</p>
<p>Invio dei corrispettivi mediante strumenti evoluti di incasso</p>	<p>L'art. 21 co. 1-<i>bis</i> del DL 124/2019 convertito stabilisce, a decorrere dall'1.1.2021, in favore dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati, la possibilità di adempiere agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi avvalendosi di sistemi evoluti di incasso che consentano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati.</p>
<p>Credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici</p>	<p>Per incentivare i mezzi di pagamento elettronici, con l'art. 22 del DL 124/2019 convertito viene previsto il riconoscimento di un credito d'imposta a esercenti attività d'impresa, arti e professioni che hanno ricavi non superiori a 400.000,00 euro.</p> <p>Il credito d'imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari (banche, poste, ecc.) o con altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili; • in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dall'1.7.2020.
<p>Agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi</p>	<p>L'art. 53-<i>bis</i> del DL 124/2019 convertito prevede alcune agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi.</p> <p>Aliquota IVA del 4%</p> <p>Con la modifica del n. 31 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, l'applicazione dell'aliquota IVA del 4% viene estesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle cessioni di motoveicoli e autoveicoli ad alimentazione ibrida ed elettrica effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3 della L. 5.2.92 n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, oppure dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico; • alle prestazioni rese ai predetti soggetti dalle officine per adattare tali veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento. <p>Detta aliquota IVA si applica anche alle cessioni dei citati autoveicoli a soggetti non vedenti e a soggetti affetti da sordomutismo, nonché ai familiari di cui i predetti soggetti sono fiscalmente a carico.</p> <p>Rientrano nell'ambito di applicazione dell'agevolazione in esame, in particolare, i veicoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido; • di cilindrata fino a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido; • di potenza non superiore a 150 kW, se con motore elettrico. <p>Le stesse caratteristiche di potenza sono replicate nell'art. 1 co. 1 della L. 9.4.86 n. 97 e nell'art. 8 co. 3 primo periodo della L. 27.12.97 n. 449.</p> <p>Esenzione dall'imposta di trascrizione</p> <p>Agli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i citati veicoli ibridi e a</p>

Argomento	Descrizione
	<p>motore elettrico, destinati a portatori di <i>handicap</i>, viene estesa l'esenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'imposta erariale di trascrizione; • dall'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione; • dall'imposta di registro.
<p>Aliquota IVA agevolata su prodotti igienico-sanitari</p>	<p>L'art. 32-ter del DL 124/2019 convertito introduce il n. 1-<i>quinquies</i> nella Tabella A, parte II-<i>bis</i>, allegata al DPR 633/72, al fine di prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA del 5%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili; • alle coppette mestruali. <p>Decorrenza</p> <p>La disposizione si applica alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.2020.</p>
<p>Omesso versamento dell'imposta unica su concorsi e scommesse - Chiusura dell'esercizio</p>	<p>L'art. 31 del DL 124/2019 convertito stabilisce che, con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è disposta la chiusura dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici qualora il soggetto che gestisce il punto di vendita risulti debitore dell'imposta unica di cui al DLgs. 23.12.98 n. 504, in base ad una sentenza, anche non definitiva, la cui esecutività non sia sospesa.</p> <p>La chiusura diventa definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.</p> <p>La disposizione si applica anche ai punti vendita dei soggetti per conto dei quali l'attività è esercitata, che risultino debitori dell'imposta unica, anche in via solidale con il soggetto gestore del punto vendita.</p> <p>Procedura per la chiusura dell'esercizio</p> <p>Il provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'invito al pagamento, entro 30 giorni dalla notifica, di quanto dovuto per effetto della sentenza di condanna; • l'intimazione della chiusura se, decorso il periodo previsto, non sia fornita prova dell'avvenuto pagamento. <p>L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avvisa senza ritardo il competente Comando della Guardia di Finanza per procedere all'esecuzione della chiusura.</p> <p>Sanzione per violazione della chiusura dell'esercizio</p> <p>In caso di violazione della chiusura dell'esercizio, si applica la sanzione amministrativa da 10.000,00 a 30.000,00 euro, oltre alla chiusura dell'esercizio in forma coattiva.</p> <p>Controllo dei pagamenti da parte dei soggetti obbligati</p> <p>L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli procede a diffidare coloro che risultino inadempienti, in tutto o in parte, al versamento di quanto dovuto a titolo di imposta unica, oltre a sanzioni ed interessi, entro 30 giorni. In caso di mancato versamento nei termini, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli procede all'escussione delle garanzie prestate e il soggetto obbligato è tenuto a reintegrare la garanzia entro 90 giorni dall'escussione, a pena di decadenza della concessione.</p>
<p>Piano di risparmio a lungo termine (PIR) - Nuovi requisiti per i PIR costituiti dall'1.1.2020</p>	<p>I piani di risparmio a lungo termine (PIR) sono una specifica tipologia di investimento destinato alle persone fisiche residenti previsto dall'art. 1 co. 100 - 114 della L. 232/2016, i cui redditi beneficiano dell'esenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che concorrono a formare il PIR (sia i redditi di capitale che i redditi diversi); • dall'imposta sulle successioni relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento a causa di morte. <p>Novità per i PIR costituiti dall'1.1.2020</p> <p>Per gli investimenti in PIR costituiti a partire dall'1.1.2020, l'art. 13-<i>bis</i> del DL 124/2019 convertito prevede che in ciascun anno di durata del piano, per almeno</p>

Argomento	Descrizione
	<p>i due terzi dell'anno stesso, le somme e i valori devono essere investiti per almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi e stipulati con imprese residenti nello Stato italiano o in Stati dell'Unione europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE) con stabile organizzazione in Italia.</p> <p>La predetta quota del 70% deve essere investita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per almeno il 25% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati; • per almeno il 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. <p>Restano fermi il requisito di detenzione per almeno 5 anni (a tal fine assume rilevanza, in ciascun anno solare, la puntuale data di acquisto degli strumenti e quella di cessione o rimborso) e la possibilità di destinare liberamente il restante 30% della dotazione del PIR, con l'eccezione degli strumenti finanziari emessi da soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli collaborativi.</p> <p>Inoltre, occorre che i PIR non abbiano ad oggetto per più del 10% strumenti finanziari emessi da uno stesso emittente o contratti stipulati con la medesima controparte, ovvero con altra società appartenente al medesimo gruppo, né formare oggetto di rapporti di deposito o conto corrente.</p> <p>PIR costituiti nelle annualità precedenti</p> <p>Per gli investimenti in PIR effettuati prima del 2020, si conferma che resta ferma la precedente disciplina prevista dalla L. 232/2016 e dalla L. 145/2018 (quest'ultima ha definito i requisiti per i PIR costituiti nel 2019).</p>
<p>Trust - Tassazione dei redditi - Modifiche</p>	<p>Con l'art. 13 del DL 124/2019 convertito vengono apportate modifiche agli artt. 44 e 45 del TUIR, in materia di tassazione dei redditi corrisposti da <i>trust</i>.</p> <p>Redditi di capitale in capo ai beneficiari di trust</p> <p>Viene modificato l'art. 44 co. 1 del TUIR, relativo ai redditi di capitale, con riferimento ai redditi imputati da <i>trust</i>.</p> <p>In particolare, a seguito delle modifiche, l'art. 44 co. 1 lett. g-sexies) del TUIR dispone che configurano redditi di capitale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i redditi imputati al beneficiario di <i>trust</i> ai sensi dell'art. 73 co. 2 del TUIR, anche se non residenti (e con riferimento a questa disposizione, nulla è cambiato); • i redditi corrisposti a residenti italiani da <i>trust</i> e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal <i>trust</i> si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'art. 47-bis del TUIR, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'art. 73 del TUIR. <p>Qualificazione dei redditi distribuiti dal trust</p> <p>Si ricorda che i redditi imputati a beneficiari di <i>trust</i>, in base al disposto dell'art. 44 del TUIR, hanno la peculiarità di essere attratti alla categoria dei redditi di capitale quale che sia la loro categoria di reddito originaria.</p> <p>La norma dispone, infatti, che si qualificano quali redditi di capitale “i redditi imputati al beneficiario di <i>trust</i> ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti”.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 27.12.2010 n. 61, aveva interpretato estensivamente la norma, affermando che la qualificazione come redditi di capitale operasse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non solo per i redditi imputati da <i>trust</i> trasparenti (a beneficiari individuati) residenti o non residenti in Italia; • ma anche da redditi eventualmente e discrezionalmente imputati da <i>trust</i> opa-

Argomento	Descrizione
	<p>chi, in modo da evitare “<i>il conseguimento di indebiti risparmi di imposta che potrebbero essere conseguiti, ad esempio, nell’ipotesi di trust opachi costituiti in giurisdizioni straniere a regime fiscale agevolato. In tal caso, infatti, alla tassazione ridotta in capo al trust corrisponderebbe, comunque, l’imposizione in capo al beneficiario residente secondo il regime del più volte citato articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR</i>”.</p> <p>Nuova formulazione della norma</p> <p>Ora, la nuova formulazione dell’art. 44 co. 1 lett. g-sexies) del TUIR, intervenendo su questo secondo punto, afferma che possono risultare tassati come redditi di capitale anche i “<i>redditi corrisposti a residenti italiani da trust</i>” opachi esteri (solo se) residenti in Paesi a fiscalità privilegiata ex art. 47-bis del TUIR.</p> <p>Ne dovrebbe derivare che, quindi, i redditi discrezionalmente distribuiti da <i>trust</i> opachi non residenti a soggetti residenti non siano, il linea di principio, imponibili, con la sola eccezione, espressamente individuata dalla nuova norma, dei <i>trust</i> opachi “paradisiaci” (da individuare in base ai parametri di cui all’art. 47-bis del TUIR).</p> <p>In conclusione, il nuovo assetto pare comportare la tassazione quale redditi di capitale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei redditi imputati a residenti in Italia da <i>trust</i> trasparenti sia residenti che esteri (in questo campo, nulla cambia rispetto al passato); • dei redditi discrezionalmente “corrisposti” a residenti in Italia da <i>trust</i> opachi residenti in “paradisi fiscali”, mentre non risultano imponibili i redditi distribuiti da <i>trust</i> opachi esteri “non paradisiaci”. <p>Decorrenza</p> <p>La norma non è stata espressamente qualificata come interpretativa, inoltre essa apporta una materiale modifica all’art. 44 del TUIR.</p> <p>Pertanto, si può dubitare della sua possibile portata retroattiva.</p> <p>D’altronde, secondo quanto rilevato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate nell’Audizione alla Camera del 6.11.2019 (con riferimento alla disciplina previgente) “<i>stante il riferimento letterale ai «redditi imputati», previsto dall’art. 44, comma 1, lettera g-sexies, le attuali disposizioni fiscali in materia di imposte dirette possono essere riferite sicuramente anche ai «beneficiari individuati» di Trust esteri «trasparenti» mentre è più difficile ricomprendere nell’ambito di applicazione delle stesse i Trust «opachi» esteri (vale a dire Trust i cui eventuali beneficiari possono ricevere il reddito, o parte del reddito, del Trust solo a seguito di una scelta discrezionale operata dal trustee)</i>”.</p> <p>Ciò significherebbe che, anche per il passato, l’interpretazione fornita dalla circ. 61/2010 sulla tassabilità ad ampio spettro dei redditi di capitale imputati da <i>trust</i> esteri opachi a residenti in Italia non dovrebbe ritenersi ammissibile.</p> <p>Attribuzioni di trust esteri</p> <p>Viene modificato l’art. 45 del TUIR, inserendovi il co. 4-quater, secondo il quale “<i>qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito</i>”.</p> <p>Secondo quanto indicato dalla Relazione illustrativa al DL 124/2019, la norma intende risolvere le problematiche “<i>inerenti i redditi provenienti da trust «opachi» esteri per i quali spesso i beneficiari italiani si dicono impossibilitati a distinguere la parte delle attribuzioni riferibile al patrimonio del trust rispetto a quelle riferibili al reddito</i>”.</p> <p>Pertanto, la norma intende superare tali difficoltà “interpretative” qualificando normativamente le attribuzioni dubbie quali redditi, passibili, quindi, di imposizione.</p>
Deducibilità	L’art. 35 del DL 124/2019 convertito interviene sull’ambito oggettivo di esclusione dai

Argomento	Descrizione
<p>degli interessi passivi relativi a prestiti per progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine (PIPLT)</p>	<p>limiti di deducibilità contenuti nell'art. 96 del TUIR degli interessi passivi relativi a prestiti utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine (c.d. "PIPLT").</p> <p>Per i soggetti IRES, è prevista l'integrale deducibilità degli interessi passivi (senza monitoraggio del ROL) su prestiti utilizzati per finanziare un PIPLT che presentano tutte le seguenti caratteristiche (art. 96 co. 8 del TUIR):</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono relativi a prestiti, utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine, che non sono garantiti né da beni appartenenti al gestore del progetto infrastrutturale pubblico diversi da quelli afferenti al progetto infrastrutturale stesso né da soggetti diversi dal gestore del progetto infrastrutturale pubblico (lett. a); • il soggetto gestore del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine è residente, ai fini fiscali, in uno Stato dell'Unione europea (lett. b); • i beni utilizzati per la realizzazione del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e quelli la cui realizzazione, miglioramento, mantenimento costituiscono oggetto del progetto si trovano in uno Stato dell'Unione europea (lett. c). <p>Garanzia dei soci ed integrale deducibilità degli interessi del PIPLT</p> <p>Attraverso la sostituzione del co. 11 dell'art. 96 del TUIR, il decreto prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le società di progetto possono dedurre integralmente gli interessi passivi e gli oneri finanziari anche se relativi a prestiti assistiti da garanzie diverse da quelle strettamente previste dalla lett. a) del co. 8 dell'art. 96 del TUIR; • purché tali prestiti siano utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici, non solo rientranti nella Parte V del codice degli appalti, ma anche nelle Parti III e IV dello stesso codice concernenti i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato. <p>Con la nuova disposizione, il pegno sulle partecipazioni ed il pegno sui crediti vantati dai soci verso la società non dovrebbero ostacolare l'integrale deducibilità degli interessi relativi al PIPLT delle società di progetto.</p> <p>Decorrenza</p> <p>L'intervento normativo in argomento è in vigore dal 27.10.2019 ed il decreto convertito non presenta una decorrenza specifica in materia di deducibilità degli interessi passivi. Applicando quanto previsto dall'art. 3 co. 1 della L. 27.7.2000 n. 212, le modifiche introdotte dovrebbero applicarsi solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.</p>
<p>Nuovo regime degli impatriati - Decorrenza</p>	<p>Per effetto dell'art. 13-ter del DL 124/2019 convertito, la nuova versione del regime degli impatriati, come modificato dal DL 34/2019, si applica, già dal 2019, ai soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30.4.2019 (in luogo dell'originaria decorrenza prevista per il 2020).</p>
<p>Cumulo "Tremonti ambientale" e tariffe incentivanti - Procedura di rinuncia</p>	<p>Mediante l'art. 36 del DL 124/2019 convertito viene stabilito che, in caso di cumulo della c.d. "Tremonti ambientale" con il III, IV o V Conto energia, il mantenimento del diritto a beneficiare delle suddette tariffe incentivanti riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>I soggetti che intendono avvalersi della citata definizione devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate; • provvedere al pagamento degli importi dovuti entro il termine del 30.6.2020.
<p>Autotrasportatori - Incentivi per il rinnovo del</p>	<p>Mediante l'art. 53 del DL 124/2019 convertito vengono stanziati risorse destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto</p>

Argomento	Descrizione
parco veicolare	<p>di terzi.</p> <p>L'entità dei contributi (che sarà meglio definita nel DM attuativo):</p> <ul style="list-style-type: none"> • sarà compresa tra un minimo di 2.000,00 euro e un massimo di 20.000,00 euro per ciascun veicolo; • sarà differenziata in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione.
<p>Contrasto alle frodi in materia di accise</p>	<p>L'art. 5 del DL 124/2019 convertito introduce alcune misure finalizzate a contrastare le frodi in materia di accise.</p> <p>Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa</p> <p>Con riguardo alla circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa, si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la trasmissione della nota di ricevimento dal destinatario nazionale all'Amministrazione finanziaria sia effettuata entro le 24 ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario; • per i trasferimenti mediante automezzi, la presa in consegna si verifichi con lo scarico effettivo dei prodotti dal mezzo di trasporto e con l'iscrizione nella contabilità del destinatario, entro il giorno in cui sono terminate le operazioni di scarico, dei dati accertati relativi alla qualità e quantità dei prodotti scaricati. <p>Destinatari registrati</p> <p>Ai fini del rilascio, della sospensione e della revoca dell'autorizzazione a operare come destinatario registrato, sono introdotti determinati requisiti di onorabilità mutuati dalla disciplina in materia di autorizzazione all'esercizio di un deposito fiscale di prodotti energetici prevista dall'art. 23 co. 6 - 9 del DLgs. 504/95.</p> <p>Si stabilisce, inoltre, l'obbligo del destinatario registrato di sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare l'effettivo ricevimento dei prodotti nonché a riscontrare l'avvenuto pagamento dell'accisa.</p> <p>Deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa</p> <p>Si prevede l'obbligo di denuncia dell'esercizio all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli esercenti depositi per uso privato, agricolo e industriale di capacità superiore a 10 metri cubi (prima la soglia era 25 metri cubi); • per gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburante per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale è superiore a 5 metri cubi (prima la soglia era 10 metri cubi). <p>Per i predetti soggetti i cui depositi o serbatoi non superano, rispettivamente, i 25 o i 10 metri cubi, il registro di carico e scarico è tenuto con modalità semplificate.</p> <p>Gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia devono soddisfare specifici requisiti di onorabilità per il rilascio dell'autorizzazione.</p> <p>Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche</p> <p>Agli esercenti depositi fiscali di prodotti alcolici sono applicabili i requisiti di onorabilità sopra indicati per i destinatari registrati.</p>
<p>Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti</p>	<p>L'art. 6 del DL 124/2019 convertito prevede alcune modifiche alla disciplina, introdotta dalla legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 937 - 943 della L. 205/2017), che subordina l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato di determinati carburanti al versamento dell'IVA, a mezzo modello F24, senza possibilità di compensazione.</p> <p>Delimitazione delle deroghe all'obbligo di versamento dell'IVA con modello F24</p> <p>Con riguardo ai prodotti introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario, anche qualora il deposito fiscale sia utilizzato come deposito IVA, è stato eliminato il riferi-</p>

Argomento	Descrizione
	<p>mento alla disposizione secondo cui sono effettuate senza pagamento dell'IVA le cessioni dei prodotti che intervengono durante la loro custodia nei depositi.</p> <p>Il campo di applicazione delle seguenti deroghe previste al citato obbligo è delimitato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i prodotti introdotti a seguito di acquisto intracomunitario, anche qualora il deposito fiscale sia utilizzato come deposito IVA, occorre rispettare i criteri di affidabilità previsti e prestare idonea garanzia; • per i prodotti di proprietà del gestore del deposito, quest'ultimo deve essere di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi (soglia rideterminabile con decreto ministeriale). <p>Tali disposizioni hanno efficacia a decorrere dall'1.1.2020.</p> <p>Impossibilità di avvalersi della dichiarazione di intento</p> <p>Si esclude l'utilizzo della dichiarazione di intento per le cessioni e le importazioni definitive dei predetti carburanti eccetto, a determinate condizioni, per le imprese di trasporto di merci e di persone che acquistano gasolio "commerciale" (art. 24-ter del DLgs. 504/95) ai fini dello svolgimento della loro attività.</p> <p>Messa a disposizione dei dati sulla movimentazione dei prodotti energetici</p> <p>Su richiesta dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli nonché della Guardia di Finanza, le società, gli enti e i consorzi concessionari di autostrade e trafori mettono a disposizione i dati rilevati sui transiti degli automezzi che possono essere utilizzati per la movimentazione dei prodotti energetici.</p>
<p>Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti</p>	<p>L'art. 7 del DL 124/2019 convertito prevede che gli oli lubrificanti di cui ai codici della nomenclatura combinata da 27101981 a 27101999 circolano nel territorio nazionale, nella fase antecedente all'immissione in consumo, con la scorta di un codice amministrativo di riscontro, relativo a ciascun trasferimento dei suddetti prodotti, emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli e annotato sulla prescritta documentazione di trasporto.</p> <p>Ulteriori prodotti interessati</p> <p>La predetta disposizione si applica anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle preparazioni lubrificanti rientranti nel codice della nomenclatura combinata 3403, qualora le stesse siano trasportate sfuse o in contenitori di capacità superiore a 20 litri; • ai prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che possono essere destinati all'impiego come carburanti per motori, combustibili per riscaldamento ovvero come lubrificanti. <p>Richiesta del codice amministrativo di riscontro</p> <p>Il codice amministrativo di riscontro è richiesto telematicamente all'Agenzia delle Dogane e Monopoli non prima delle 48 ore precedenti all'introduzione dei prodotti nel territorio nazionale e comunque almeno 12 ore prima dell'introduzione stessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i prodotti provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea e destinati a essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal soggetto che ne effettua la prima immissione in consumo; • per i prodotti provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea e che non sono destinati a essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal mittente dei prodotti stessi. <p>Decorrenza e modalità di attuazione</p> <p>Le modalità di attuazione della disposizione in esame saranno stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro il 25.1.2020.</p> <p>Le disposizioni avranno efficacia a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del predetto decreto.</p>

Argomento	Descrizione
<p>Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale</p>	<p>L'art. 8 del DL 124/2019 convertito stabilisce che, per ciascun trimestre, il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale (art. 24-<i>ter</i> del DLgs. 504/95) è riconosciuto entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo, per ogni chilometro percorso.</p> <p>Decorrenza</p> <p>La disposizione si applica ai consumi di gasolio commerciale effettuati a decorrere dall'1.1.2020.</p>
<p>Frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati</p>	<p>L'art. 9 del DL 124/2019 convertito prevede che l'Agenzia delle Entrate verifichi la sussistenza delle condizioni di esclusione dall'obbligo di versamento dell'IVA, a mezzo modello F24 ELIDE, per l'immatricolazione o la successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso (art. 1 co. 9-<i>bis</i> del DL 262/2006).</p> <p>Si introduce la verifica preventiva, dunque, anche per i "privati consumatori" che acquistano mezzi fiscalmente usati in altri Stati membri dell'Unione europea.</p> <p>Gli esiti del controllo operato saranno trasmessi al Dipartimento per i trasporti ai fini dell'immatricolazione del veicolo.</p> <p>Modalità della verifica</p> <p>I termini e le modalità della verifica saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Estensione del sistema INFOIL</p>	<p>In base a quanto previsto dall'art. 10 del DL 124/2019 convertito, gli esercenti depositi fiscali di prodotti energetici, di cui all'art. 23 co. 3 e 4 del DLgs. 504/95, di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi si dovranno dotare, entro il 30.6.2020, di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante.</p>

Argomento	Descrizione
<p>Introduzione del documento amministrativo semplificato telematico</p>	<p>Modalità di attuazione</p> <p>I tempi e le modalità di esecuzione saranno stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli.</p> <p>L'art. 11 del DL 124/2019 convertito prevede che, entro il 30.6.2020, sia introdotto l'obbligo di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, del documento di accompagnamento per la circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usato come carburante, assoggettati ad accisa.</p> <p>Modalità di attuazione</p> <p>I tempi e le modalità per l'introduzione del predetto obbligo saranno fissati con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli.</p>
<p>Trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale</p>	<p>Al fine di potenziare gli strumenti per l'identificazione dei fenomeni evasivi nel settore dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica, l'art. 12 del DL 124/2019 convertito prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la presentazione in forma telematica dei dati relativi al prodotto trasportato, da parte dei soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento nel settore del gas naturale e dell'energia elettrica; • la trasmissione dei dati relativi ai quantitativi di gas naturale ed energia elettrica fatturati, suddivisi per destinazione d'uso, da parte dei soggetti obbligati previsti agli artt. 26 co. 7 lett. a) e 53 co. 1 lett. a) del DLgs. 504/95. <p>Modalità di attuazione</p> <p>I tempi e le modalità per l'introduzione dei predetti obblighi saranno fissati con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli.</p>
<p>Piattaforme di perforazione offshore</p>	<p>L'art. 32-bis del DL 124/2019 convertito modifica l'art. 2 co. 4 della L. 18.2.97 n. 28, al fine di espungere la cessione di piattaforme di perforazione dalle operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione non imponibili IVA (in quanto ricomprese nella nozione di navi destinate all'esercizio di attività commerciali).</p> <p>Si precisa, inoltre, che le disposizioni contenute nel predetto art. 2 co. 4 della L. 28/97 non si applicano alle piattaforme ancorate a terra con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi o di ausilio alla prospezione, alla ricerca, alla coltivazione e allo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi in mare.</p>
<p>TARI - Determinazione e tariffe</p>	<p>Gli artt. 57-bis e 58-quinquies del DL 124/2019 convertito modificano la disciplina della TARI e stabiliscono, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la proroga della modalità di misurazione del tributo da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti; • la fissazione al 30 aprile del termine di deliberazione delle tariffe per l'anno 2020 (il termine di deliberazione viene quindi scollegato da quello previsto per la deliberazione del bilancio di previsione); • l'accesso alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati a condizioni tariffarie agevolate per gli utenti domestici che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate (è previsto un <i>bonus</i> sociale anche per le utenze domestiche del servizio rifiuti, secondo criteri simili a quelli già stabiliti per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico); • la modifica della disciplina del metodo normalizzato per la determinazione della TARI al fine di equiparare (in termini di coefficienti da utilizzare per il calcolo della tassa) gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito.

Argomento	Descrizione
Tasse automobilistiche - Pagamento tramite pagoPA	<p>L'art. 38-ter del DL 124/2019 convertito stabilisce che, dall'1.1.2020, la tassa automobilistica (c.d "bollo auto") deve essere pagata esclusivamente attraverso il sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" di cui all'art. 5 co. 2 del DLgs. 7.3.2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).</p>
Tasse automobilistiche - Acquisizione dei dati al Sistema informativo del PRA	<p>L'art. 51 co. 2-bis - 2-quater del DL 124/2019 convertito stabilisce che al Sistema informativo del Pubblico registro automobilistico (PRA) sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche (c.d "bollo auto"), resi disponibili anche all'Agenzia delle Entrate, alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano.</p> <p>Questi enti, a loro volta, faranno confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel sistema informativo del PRA.</p>
Aumenti dell'imposta di soggiorno	<p>L'art. 46 co. 1-bis del DL 124/2019 convertito, modificando l'art. 4 del DLgs. 23/2011, prevede la possibilità di raddoppiare l'imposta di soggiorno nei capoluoghi più turistici.</p> <p>I Comuni capoluogo di Provincia che hanno avuto presenze turistiche per un numero 20 volte superiore a quello dei residenti, infatti, possono elevare l'imposta di soggiorno fino all'importo massimo di 10,00 euro per notte (in luogo del limite massimo di 5,00 euro per ciascuna persona e per ogni notte di soggiorno).</p> <p>I Comuni che potranno aumentare fino a 10,00 euro l'imposta di soggiorno saranno individuati con un apposito DM.</p>
Imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) - Istituzione	<p>L'art. 38 del DL 124/2019 convertito introduce, a decorrere dall'anno 2020, una nuova imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI).</p> <p>Tale imposta è distinta dall'IMU e sostituirà ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.</p> <p>Piattaforma marina</p> <p>Per piattaforme marine si intendono quelle con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e site entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'art. 2 del codice della navigazione.</p> <p>Base imponibile</p> <p>La base imponibile è determinata secondo le regole recate dall'art. 5 co. 3 del DLgs. 504/92, il quale stabilisce il ricorso ai valori contabili per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.</p> <p>Aliquota applicabile</p> <p>L'imposta è determinata applicando l'aliquota del 10,6 per mille, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 7,6 per mille di competenza dello Stato; • il rimanente 3 per mille di competenza del Comune. <p>Modalità di versamento</p> <p>Per l'anno 2020 l'imposta dovrà essere interamente versata allo Stato in un'unica soluzione entro il 16.12.2020.</p> <p>Per gli anni successivi, i soggetti passivi dovranno effettuare il pagamento del tributo sia allo Stato sia al Comune competente.</p> <p>Accertamento e riscossione</p> <p>Le attività di accertamento e riscossione relative all'IMPI sulle piattaforme marine sono svolte dai Comuni (quindi anche per la parte erariale).</p> <p>Disposizioni applicabili</p> <p>Per quanto non espressamente previsto sono applicabili le disposizioni relative alla deducibilità della "nuova" IMU, la cui disciplina è stata riformata dalla legge di bilancio 2020.</p>

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	<p>Estensione delle disposizioni ai rigassificatori</p> <p>Sono fatte salve le disposizioni contenute nel co. 728 dell'art. 1 della L. 205/2017 riguardanti i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto. Anche a tali immobili si estendono le disposizioni introdotte per le piattaforme marine.</p>
Compartecipazione comunale al gettito accertato	<p>L'art. 34 del DL 124/2019 convertito, modificando l'art. 1 co. 12-bis del DL 138/2011, proroga di 2 anni, dal 2019 al 2021, l'attribuzione ai Comuni di un contributo nella misura del 100% delle somme riscosse a titolo di accertamento nell'anno precedente a seguito delle segnalazioni qualificate trasmesse dagli stessi enti.</p>
Eventi sismici della Provincia di Catania - Effettuazione degli adempimenti tributari sospesi	<p>Mediante l'art. 33 del DL 124/2019 convertito viene prorogato il termine per effettuare i versamenti e gli altri adempimenti tributari sospesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a favore dei soggetti aventi la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa, nei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, colpiti dall'evento sismico del 26.12.2018; • scadenti nel periodo dal 26.12.2018 al 30.9.2019. <p>Effettuazione dei versamenti tributari sospesi</p> <p>I versamenti tributari sospesi devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione, entro il 16.1.2020; • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, da versare entro il 16 di ogni mese, a partire dal 16.1.2020. <p>Effettuazione degli altri adempimenti tributari sospesi</p> <p>Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, devono essere effettuati entro il mese di gennaio 2020.</p>

3 ALTRE PRINCIPALI NOVITÀ

Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nel DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157.

Argomento	Descrizione
Progressiva riduzione dei limiti all'utilizzo dei contanti	<p>Con l'art. 18 del DL 124/2019 convertito viene previsto un progressivo abbassamento del limite all'utilizzo del denaro contante verso quota 999,99 euro, dagli attuali 2.999,99 euro. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'importo limite di 999,99 euro varrà dall'1.1.2022; • dall'1.7.2020 al 31.12.2021, invece, varrà l'importo limite di 1.999,99 euro. <p>Un analogo abbassamento del limite verso quota 999,99 euro è previsto anche per la soglia relativa all'attività di cambiavalute.</p> <p>Conseguenze sulla disciplina sanzionatoria</p> <p>Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.</p> <p>Per esigenze di coerenza sistematica rispetto alle novità apportate in ordine ai limiti di utilizzo del denaro contante, si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le violazioni commesse e contestate dall'1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro (dagli attuali 3.000,00); • per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall'1.1.2022, il minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, la sanzione continua ad essere quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.
Obbligo di accettare pagamenti tramite carte	<p>I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso "carte di pagamento"; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica (sono in ogni caso fatte salve le disposizioni antiriciclaggio del DLgs. 231/2007).</p> <p>Il DL 124/2019 aveva previsto che, a decorrere dall'1.7.2020, la "mancata accettazione" di pagamenti tramite carte di pagamento, di qualsiasi importo, da parte di soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sarebbe stata punita con la sanzione amministrativa di 30,00 euro, aumentati del 4% del valore della transazione per la quale fosse stata rifiutata l'accettazione del pagamento.</p> <p>Tale previsione è stata soppressa in sede di conversione in legge.</p>
Cassa integrazione guadagni in deroga nelle aree di crisi industriale complessa	<p>L'art. 58-ter del DL 124/2019 convertito prevede il finanziamento per l'anno 2019 della cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cessazione di attività (art. 44 del DL 28.9.2018 n. 109); • riorganizzazione o crisi aziendale. <p>Nel primo caso, è possibile autorizzare il trattamento, sino a un massimo di 12 mesi complessivi, previa la stipula di un accordo in sede governativa, per le aziende che cessano l'attività produttiva, ma sussiste almeno una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • concrete prospettive di cessione e riassorbimento occupazionale; • possibile intervento di reindustrializzazione; • specifici percorsi di politica attiva. <p>Nel secondo caso, l'azienda con rilevanza economica strategica, che presenti rilevanti problematiche occupazionali, può chiedere la proroga della CIGS per una durata funzionale alla causale per cui è stata richiesta.</p> <p>Ai fini della concessione, è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la stipula di un accordo in sede governativa; • un piano di gestione delle risorse umane volto alla salvaguardia dei livelli occupazionali.
Rinegoziazione dei mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva	<p>L'art. 41-bis del DL 124/2019 convertito introduce la possibilità per il debitore, a determinate condizioni, ove una banca o una società veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, abbia avviato o sia intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto la prima casa di abitazione del debitore, di chiedere la rinegoziazione del mutuo in essere ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia prima casa e con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.</p> <p>Disposizioni attuative</p> <p>Con decreto interministeriale saranno stabilite le ulteriori modalità applicative della nuova disciplina.</p>

4 NOVITÀ IN MATERIA DI DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

Di seguito si riepilogano le novità in materia di diritto penale tributario contenute nel DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157.

Argomento	Descrizione
<p>Premessa - Entrata in vigore</p>	<p>Sono previste numerose e rilevanti novità in materia di diritto penale tributario di cui al DLgs. 74/2000 (recante disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e di IVA) attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interventi su talune sanzioni (aumentate) e soglie di punibilità (ridotte); • l'estensione alle sole fattispecie penali tributarie "fraudolente" (artt. 2, 3, 8 e 11 del DLgs. 74/2000) della c.d. "confisca per sproporzione" o "allargata"; • la configurazione delle sole fattispecie più gravi (artt. 2, 3, 8, 10 e 11 del DLgs. 74/2000) quali reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex DLgs. 231/2001; • l'estensione della causa di non punibilità di cui all'art. 13 co. 2 del DLgs. 74/2000 anche alle fattispecie di cui agli artt. 2 e 3 del DLgs. 74/2000. <p>Entrata in vigore</p> <p>Tali novità hanno efficacia dal 24.12.2019 (data di pubblicazione sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> della legge di conversione del DL 124/2019).</p> <p>Confisca "per sproporzione" o "allargata"</p> <p>La confisca "per sproporzione" o "allargata" è disciplinata dall'art. 240-bis c.p., ai sensi del quale, nei casi di condanna o di patteggiamento per una serie specifica di reati, <i>"è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. (...) quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona"</i>.</p> <p>È da osservare che la c.d. confisca "per sproporzione" o "allargata" sarebbe, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza, una misura di sicurezza patrimoniale. Di conseguenza, in base a quanto disposto dall'art. 200 c.p., la stessa è regolata dalla legge in vigore al tempo della sua applicazione, con l'effetto che la misura può essere disposta anche nei casi in cui la condanna sia pronunciata per un reato commesso in epoca anteriore all'entrata in vigore della previsione di relativa applicazione.</p> <p>Onde evitare tale effetto, in sede di conversione in legge è stato precisato che la confisca "per sproporzione" si applicherà esclusivamente ai reati tributari contemplati commessi successivamente al 25.12.2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 124/2019).</p>
<p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di documenti falsi</p>	<p>In relazione alla fattispecie di cui all'art. 2 del DLgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) le novità riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la pena comminata; • la previsione di un'ipotesi attenuata; • l'applicabilità della c.d. confisca "per sproporzione" o "allargata"; • la possibilità di conseguire la non punibilità a fronte di una fattispecie già integrata;

Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> l'introduzione della responsabilità amministrativa degli enti nel cui interesse o vantaggio si è agito, ex DLgs. 231/2001.
	<p>Pena comminata</p> <p>In via generale, è previsto un aumento della pena che passa dalla reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni alla reclusione da 4 a 8 anni.</p> <p>Ipotesi attenuata</p> <p>La reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni resta applicabile nei soli casi in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione sia inferiore a 100.000,00 euro.</p> <p>Confisca "per sproporzione" o "allargata"</p> <p>Nei casi di condanna o di patteggiamento per il delitto in questione commesso successivamente al 25.12.2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 124/2019) si applica la c.d. confisca "per sproporzione" o "allargata" quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi risulti superiore a 200.000,00 euro.</p> <p>Non punibilità</p> <p>Anche il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti diviene non punibile se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, vengono estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento sia intervenuto prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.</p> <p>Responsabilità ex DLgs. 231/2001</p> <p>La fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti diviene, inoltre, "reato presupposto" della responsabilità degli enti ex DLgs. 231/2001.</p> <p>In caso di integrazione del reato a vantaggio o nell'interesse dell'ente per il quale è presentata la dichiarazione fraudolenta, quindi, l'ente stesso è punito con una sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote, nel caso di integrazione dell'ipotesi più grave, ovvero quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è pari o superiore a 100.000,00 euro, o con una sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote, nel caso di integrazione della fattispecie attenuata, ovvero quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000,00 euro.</p> <p>Si è anche precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> se, in seguito alla commissione del delitto in questione, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo; si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 lett. c), d) ed e) del DLgs. 231/2001 (ovvero, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi).
<p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p>	<p>In relazione alla fattispecie di cui all'art. 3 del DLgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) le novità riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> la pena comminata; la possibilità di conseguire la non punibilità a fronte di una fattispecie già integrata; l'applicabilità della c.d. confisca "per sproporzione" o "allargata"; l'introduzione della responsabilità amministrativa degli enti nel cui interesse o vantaggio si è agito, ex DLgs. 231/2001.

Argomento	Descrizione
	<p><i>Pena comminata</i></p> <p>È previsto un aumento della pena che passa dalla reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni alla reclusione da 3 a 8 anni.</p> <p><i>Non punibilità</i></p> <p>Anche il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici diviene non punibile se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, vengono estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento sia intervenuto prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.</p> <p><i>Confisca "per sproporzione" o "allargata"</i></p> <p>Nei casi di condanna o di patteggiamento per il delitto in questione commesso successivamente al 25.12.2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 124/2019) si applica la c.d. confisca "per sproporzione" o "allargata" quando l'imposta evasa è superiore a 100.000,00 euro.</p> <p><i>Responsabilità ex DLgs. 231/2001</i></p> <p>La fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici diviene, inoltre, "reato presupposto" della responsabilità degli enti ex DLgs. 231/2001.</p> <p>In caso di integrazione del reato a vantaggio o nell'interesse dell'ente per il quale è presentata la dichiarazione fraudolenta, quindi, l'ente stesso è punito con una sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote.</p> <p>Si è anche precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se, in seguito alla commissione del delitto in questione, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo; • si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 lett. c), d) ed e) del DLgs. 231/2001 (ovvero, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi).
Dichiarazione infedele	<p>In relazione alla fattispecie di cui all'art. 4 del DLgs. 74/2000 (dichiarazione infedele) le novità riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la pena comminata; • le soglie di punibilità; • la non punibilità correlata alle valutazioni. <p><i>Pena comminata</i></p> <p>È previsto un aumento della pena che passa dalla reclusione da uno a 3 anni alla reclusione da 2 a 4 anni e 6 mesi.</p> <p><i>Soglie di punibilità</i></p> <p>Per l'integrazione della fattispecie sarà, congiuntamente, necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 100.000,00 euro (e non più a 150.000,00 euro); • l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, sia superiore a due milioni di euro (e non più a tre milioni di euro). <p><i>Non punibilità correlata alle valutazioni</i></p> <p>Nella previsione secondo la quale "non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che «singolarmente» considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quel-</p>

Argomento	Descrizione
	<p><i>le corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”, l’avverbio “singolarmente” è sostituito dall’avverbio “complessivamente”.</i></p>
<p>Omessa dichiarazione</p>	<p>In relazione alle fattispecie di cui all’art. 5 del DLgs. 74/2000 (omessa dichiarazione) le novità riguardano la sola pena comminata. Il reato si configura quando l’imposta evasa e’ superiore a 50.000 euro per ogni singola imposta (o a 50.000 di ritenute d’acconto per il modello 770).</p> <p>In particolare, sia in relazione all’omessa dichiarazione ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, che con riguardo all’omessa dichiarazione di sostituto d’imposta, è previsto un aumento della pena che passa dalla reclusione da un anno e 6 mesi a 4 anni alla reclusione da 2 a 5 anni.</p>
<p>Emissione di fatture false</p>	<p>In relazione alla fattispecie di cui all’art. 8 del DLgs. 74/2000 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), in corrispondenza con quanto stabilito in relazione alla fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documenti falsi, le novità riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la pena comminata; • la previsione di un’ipotesi attenuata; • l’applicabilità della c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata”; • l’introduzione della responsabilità amministrativa degli enti nel cui interesse o vantaggio si è agito, ex DLgs. 231/2001. <p>Pena comminata</p> <p>In via generale, è previsto un aumento della pena che passa dalla reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni alla reclusione da 4 a 8 anni.</p> <p>Ipotesi attenuata</p> <p>La reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni resta applicabile nei soli casi in cui l’ammontare dell’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, sia inferiore a 100.000,00 euro.</p> <p>Confisca “per sproporzione” o “allargata”</p> <p>Nei casi di condanna o di patteggiamento per il delitto in questione commesso successivamente al 25.12.2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 124/2019) si applica la c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata” quando l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti sia superiore a 200.000,00 euro.</p> <p>Responsabilità ex DLgs. 231/2001</p> <p>La fattispecie di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti diviene, inoltre, “reato presupposto” della responsabilità degli enti ex DLgs. 231/2001.</p> <p>In caso di integrazione del reato a vantaggio o nell’interesse dell’ente, questo è punito con una sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote, nel caso di integrazione dell’ipotesi più grave, ovvero quando l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, sia pari o superiore a 100.000,00 euro, o con una sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote, nel caso di integrazione della fattispecie attenuata, ovvero quando l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, sia inferiore a 100.000,00 euro.</p> <p>Si è anche precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se, in seguito alla commissione del delitto in questione, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo; • si applicano le sanzioni interdittive di cui all’art. 9 co. 2 lett. c), d) ed e) del DLgs. 231/2001 (ovvero, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già

Argomento	Descrizione
<p>Occultamento o distruzione di documenti contabili</p>	<p>concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi).</p> <p>In relazione alla fattispecie di cui all'art. 10 del DLgs. 74/2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili) le novità riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la pena comminata; • l'introduzione della responsabilità amministrativa degli enti nel cui interesse o vantaggio si è agito, ex DLgs. 231/2001. <p>Pena comminata</p> <p>È previsto un aumento della pena che passa dalla reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni alla reclusione da 3 a 7 anni.</p> <p>Responsabilità ex DLgs. 231/2001</p> <p>La fattispecie di occultamento o distruzione di documenti contabili diviene, inoltre, "reato presupposto" della responsabilità degli enti ex DLgs. 231/2001.</p> <p>In caso di integrazione del reato a vantaggio o nell'interesse dell'ente, quindi, l'ente stesso è punito con una sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote.</p> <p>Si è anche precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se, in seguito alla commissione del delitto in questione, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo; • si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 lett. c), d) ed e) del DLgs. 231/2001 (ovvero, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi).
<p>Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte</p>	<p>In relazione alla fattispecie di cui all'art. 11 co. 1 del DLgs. 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte) le novità riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'applicabilità della c.d. "confisca per sproporzione" o "allargata"; • l'introduzione della responsabilità amministrativa degli enti nel cui interesse o vantaggio si è agito, ex DLgs. 231/2001. <p>Confisca "per sproporzione" o "allargata"</p> <p>Nei casi di condanna o di patteggiamento per il delitto in questione commesso successivamente al 25.12.2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 124/2019) si applica la c.d. confisca "per sproporzione" o "allargata" quando l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi sia superiore a 100.000,00 euro.</p> <p>Responsabilità ex DLgs. 231/2001</p> <p>La fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte diviene, inoltre, "reato presupposto" della responsabilità degli enti ex DLgs. 231/2001.</p> <p>In caso di integrazione del reato a vantaggio o nell'interesse dell'ente, quindi, l'ente stesso è punito con una sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote.</p> <p>Si è anche precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se, in seguito alla commissione del delitto in questione, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo; • si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 lett. c), d) ed e) del DLgs. 231/2001 (ovvero, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi).
<p>Falso in transazione fiscale</p>	<p>In relazione alla fattispecie di cui all'art. 11 co. 2 del DLgs. 74/2000 (falso in transazione fiscale) la novità riguarda la sola applicabilità della c.d. confisca "per sproporzione" o "allargata".</p>

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	<p>Nei casi di condanna o di patteggiamento per il delitto in questione commesso successivamente al 25.12.2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 124/2019), infatti, si applica la c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata” quando l’ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi sia superiore a 200.000,00 euro.</p>
<p>Confisca in relazione alle imposte sulla produzione e sui consumi</p>	<p>Nell’ambito delle frodi in materia di accise, nel caso di condanna o di patteggiamento per uno dei delitti previsti dal Titolo I Capo IV del DLgs. 504/95, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.</p> <p>La confisca di cui sopra – che, quindi, diviene obbligatoria anche per il profitto del reato oltre ad essere praticabile anche per equivalente – non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’Erario anche in presenza di sequestro. In caso di mancato versamento, previa diffida al contribuente inadempiente, la confisca è sempre disposta.</p> <p>Entrata in vigore</p> <p>Tale novità, in assenza di differenti indicazioni, è in vigore dal 27.10.2019. Trattandosi di misure aventi natura sanzionatoria, peraltro, dovrebbero trovare applicazione, negli aspetti di novità, ai soli reati perpetrati a decorrere dalla suddetta data, salva la disciplina di successione di leggi penali prevista dall’ultimo comma dell’art. 2 c.p.</p>